

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 274<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 20 MARZO 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,  
indi del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	BEORCHIA (DC) .....	Pag. 30
<b>CORTE DEI CONTI</b>		* BERLANDA, (DC) relatore .....	30
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti .....	4	BONAZZI (PCI) .....	7, 24
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		FINOCCHIARO (PSI) .....	13
Annunzio di presentazione .....	3	FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il te- soro .....	35
Assegnazione .....	4	PINTUS (Sin. Ind.) .....	19
Trasmissione dalla Camera dei deputati .....	3	* PISTOLESE (MSI-DN) .....	9, 16
<b>Discussione:</b>		RIVA Massimo (Sin. Ind.) .....	4
«Istituzione e disciplina dei fondi di investi- mento immobiliare» (318), d'iniziativa del senatore Berlanda e di altri senatori;		* TRIGLIA (DC) .....	9
PRESIDENTE .....	7	<b>INTERROGAZIONI</b>	
ALICI (PCI) .....	9	Annunzio .....	39

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-  
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



**Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**CONSOLI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Congedi e missioni**

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Alberti, Bernassola, Boggio, Cavaliere, Colajanni, Colella, Crollanza, Cuminetti, De Cataldo, Degan, Di Lembo, Foschi, Gallo, Genovese, Lipari, Loprieno, Papalia, Pastorino, Pinto Biagio, Vernaschi, Vettori, Viola.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mitterdorfer, a Strasburgo, per attività della Sottocommissione per le questioni universitarie del Consiglio d'Europa; Pollidoro, a Parigi, per attività della Commissione agricoltura del Consiglio d'Europa.

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2269. — « Costituzione di una società per azioni tra l'ENEL e l'ENEA per l'esercizio del reattore nucleare CIRENE » (664-B)

(Approvato dalla 10ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 2408. — « Modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904 » (1253) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 2030-13-62-134-152-294-482-517-628-704-729-786-1005. — « Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi » (1254) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo, di un disegno di legge d'iniziativa popolare, e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Martinat ed altri; Bozzi ed altri; Bubbico ed altri; Ianniello; Arisio ed altri; Mazzotta ed altri; Formica ed altri; Belluscio ed altri; Montessoro ed altri; Ferrari Marte; Trantino ed altri) (Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 1157. — Deputati VENTRE ed altri. — « Norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata » (1255) (Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

**FINOCCHIARO.** — « Disciplina tributaria degli utili distribuiti dalle Banche cooperative popolari » (1252).

**Disegni di legge, assegnazione**

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

*alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

FRANZA. — « Intervento straordinario a favore delle zone colpite dal sisma del 1962 (Ariano Irpino) mediante il rifinanziamento della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 » (1189), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 15 marzo 1985, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile, per l'esercizio 1983 (*Doc. XV, n. 70*).

Detto documento sarà inviato alla 1ª Commissione permanente.

**Discussione del disegno di legge:****«Istituzione e disciplina dei fondi di investimento immobiliare» (318), d'iniziativa del senatore Berlanda e di altri senatori**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione e disciplina dei fondi di investimento immobiliare», d'iniziativa dei senatori Berlanda, Rubbi, Carollo, Beorchia, Nepi, Padula, Pavan, Santalco, Tambroni Armaroli, Triglia, Pastorino, Ruffino, Degola, Di Lembo, De Giuseppe, Aliverti, Fontana, Angeloni, Ferrari-Aggradi, Bombardieri, Venturi e D'Onofrio.

RIVA MASSIMO. Domando di parlare per proporre una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA MASSIMO. Signor Presidente, a nome del Gruppo della Sinistra indipendente, intendo proporre ed illustrare una questione sospensiva a norma dell'articolo 93 del Regolamento. Come premessa, tengo a chiarire che la proposta di sospensione non ha il fine di ritardare oltre misura il cammino di un provvedimento di cui il mio Gruppo riconosce l'opportunità. Desideriamo anzi dare atto ai colleghi proponenti e ai componenti della 6ª Commissione permanente di aver svolto — a nostro giudizio — un lavoro utile e proficuo, anche se questo giudizio positivo non può estendersi a tutte le specifiche disposizioni della normativa proposta.

Come del resto si può dedurre dalla lettura del fascicolo degli emendamenti, i senatori della Sinistra indipendente intendono riproporre in questa Aula correzioni su punti qualificanti del disegno di legge, al duplice fine di rendere, da un lato, più ferma la tutela dei risparmiatori che investiranno in questo nuovo strumento, dall'altro lato, di rendere più equa, o, se si vuole, meno privilegiata la pressione fiscale sui trasferimenti di ricchezza di questo particolare mercato.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, desideriamo però richiamare l'attenzione di questa Aula sull'esistenza di un'ombra che da tempo si allunga sul cammino di questo disegno di legge, un'ombra che, a nostro giudizio, se non fosse tolta di mezzo, rischierebbe di compromettere gli obiettivi che ci si propongono. Il nostro paese, signor Presidente, è caratterizzato da una situazione davvero singolare di difficile dialogo tra il mondo del risparmio e i mercati finanziari. Da un lato, constatiamo che il cittadino italiano rivela una propensione al risparmio assai encomiabile, ma, dall'altro lato, esso ha ragione a mostrare sfiducia e diffidenza verso molte delle iniziative di investimento che gli vengono proposte; sfiducia e diffidenza tutt'altro che immotivate alla luce delle tante avventure o, meglio

sarebbe dire, disavventure finanziarie che hanno visto troppi risparmiatori vittime di operatori senza scrupoli, talora perfino coperti o protetti da connivenze politiche, quando non anche da carenze legislative.

Nel momento in cui ci si accinge a dare una disciplina generale al problema dei fondi o delle società di investimento immobiliare, crediamo che sia compito primario del legislatore quello di operare affinché si ristabilisca e si consolidi un rapporto di fiducia tra il mondo del risparmio ed il mercato degli investimenti finanziari. Perché ciò accada, nel caso specifico di queste società di investimento immobiliare, l'approvazione di una disciplina generale è un passo necessario, ma di per sé ancora insufficiente. Il legislatore deve farsi carico di qualcosa di più che del compito di confezionare le norme astratte. Esso deve provvedere affinché queste siano tali da dispiegare sul mercato condizioni di trasparenza, di chiarezza e dunque anche di fiducia da parte dei risparmiatori. In questo senso ci sembra che il disegno di legge al nostro esame porti con sé quella che all'inizio definivo un'ombra, un'ombra tale da rendere irraggiungibile il traguardo, che mi auguro comune, della limpidezza legislativa. Quest'ombra nasce dal fatto che alla proposta di disciplina generale delle società di investimento immobiliare è stata, a nostro giudizio improvvidamente, collegata una ipotesi di soluzione per la crisi finanziaria in cui versa un ben noto gruppo estero operante in Italia in questo settore: il gruppo Europrogramme.

Noi ci guardiamo bene dall'immiserire la nostra considerazione verso questo disegno di legge fino al punto di immaginare, come alcuni fanno, che i primi sedici articoli del provvedimento siano soltanto una locomotiva concepita al fine di trascinare il vagone dell'articolo 17, quello appunto destinato al caso Europrogramme. Ma ci corre l'obbligo di avvertire quest'Aula del pericolo che un simile sospetto possa influenzare, invece, i giudizi ed i comportamenti del mondo del risparmio, perché in tal caso è lampante che lo sforzo di regolamentazione e di chiarezza disciplinare che ci si propone con questo disegno di legge verrebbe clamorosamente vanificato.

Non desidero tediare a lungo ricostruendo le ben note vicende del fondo Europrogramme, ma mi corre l'obbligo di sottolineare che l'ipotesi di soluzione di questa incresciosa vicenda suggerita nell'articolo 17 sembra proprio fatta apposta per avvalorare sul mercato il dubbio, la sfiducia, la diffidenza. Infatti, il meccanismo che si propone configura una serie straordinariamente vasta di deroghe alla stessa disciplina generale che si vorrebbe istituire con questo disegno di legge. Ma non c'è solo questa contraddizione perché, da un altro lato, l'ipotesi dell'articolo 17 configura una soluzione talmente macchinosa, talmente condizionata all'accadere di eventi esterni largamente improbabili, da rendere, direi, nei modi e nei tempi, più che evanescente l'obiettivo presunto di garantire qualche maggiore tutela ai malcapitati sottoscrittori italiani del fondo Europrogramme.

Posso capire, anche se non le condivido, signor Presidente, le ragioni che muovono a fare qualcosa per i 75.000 «prigionieri» del fondo Europrogramme; ma desidero lo stesso richiamare l'attenzione sul fatto che ciò che si propone non solo non li tutela, ma può aggravarne la posizione, aprendo conflitti di interesse fra i sottoscrittori, così come fornendo spazi ampi di manovra a tentativi di aggrottaggio sul mercato.

L'ipotesi cosiddetta di «italianizzazione» del fondo a questo infatti si espone, perché la legge dello Stato non regola minimamente (né potrebbe farlo, si intende) il conflitto di interessi inevitabile che sorgerà fra chi opererà di restare con il fondo di diritto svizzero e chi invece sceglierà la nuova forma societaria che questa legislazione intende proporre.

In questi conflitti di interessi si aprirà inevitabilmente uno spazio sul mercato dove cordate di investitori, con pochi scrupoli, possono inserirsi con operazioni di aggrottaggio, di incetta di titoli ai valori che loro stessi vorranno stabilire.

Mi domando e vi domando se questi pericoli, che ritengo reali, possano in qualche modo rientrare in una definizione di tutela degli interessi dei malcapitati. Ma, in ogni caso, c'è il serio pericolo che una applicazione inevitabilmente controversa — per le ragioni che ho appena spiegato — dell'arti-

colo 17 finisca per seppellire in un unico giudizio di inaffidabilità l'intero provvedimento sulle società immobiliari di investimento, la cui approvazione — tengo a sottolinearlo — naturalmente con gli emendamenti che abbiamo intenzione di proporre, sta a cuore a noi non meno che ai proponenti.

A motivare ulteriormente la nostra proposta di una breve sospensione concorre anche una considerazione di opportunità temporale che è collegata sempre alla vicenda Europogramme.

I casi di questo fondo sono destinati a fare un passo, si spera, decisivo verso un maggiore chiarimento proprio nei prossimi giorni. Infatti, è bene ricordare che scade il 31 marzo prossimo l'ennesima proroga del provvedimento di congelamento dei riscatti delle quote Europogramme, deciso dalla commissione di vigilanza delle banche svizzere.

A più riprese, nei mesi passati, si è detto che l'atteggiamento delle autorità svizzere era in non piccola misura condizionato al cammino parlamentare, in Italia, del disegno di legge che è oggi al nostro esame; ebbene, noi riteniamo che questo legame sia e rimanga del tutto inopportuno. Non esiste motivo valido alcuno perchè il Governo e il Parlamento italiano si diano da fare per surrogare le autorità di altro paese in responsabilità che sono loro proprie e che costoro non devono poter eludere con alibi di comodo.

Di fronte alla crisi di liquidità, che ora rischia di diventare anche crisi di solvibilità, del fondo Europogramme, le autorità svizzere avrebbero dovuto, fin dall'anno scorso, attivare una congrua procedura di messa in liquidazione del fondo, con tutte le garanzie di imparzialità connesse a questa procedura nei confronti degli aventi diritto. Perchè oggi dovremmo fornire ulteriori alibi alle autorità svizzere cosicchè costoro non assumano la proprie responsabilità? Mi pare che in questo caso la tutela dei singoli risparmiatori non c'entri proprio nulla. Il problema è un altro: il problema è quello di tutelare l'immagine dei mercati finanziari e non spetta certo a noi il compito di difendere l'imma-

gine di pulizia e di correttezza dell'ordinamento finanziario altrui. A noi tocca tutelare il nostro mercato finanziario da inquinamenti di origine esterna. A nostro parere, non si agirebbe in questo senso mantenendo questo articolo 17 attaccato al provvedimento di disciplina generale che è al nostro esame.

Signor Presidente, è per tutte queste ragioni che il Gruppo della Sinistra indipendente chiede una breve sospensione dell'esame di questo disegno di legge con un duplice fine: il primo fine è quello di consentire al Governo e alla competente Commissione di rescindere il legame fra la disciplina generale e l'articolo 17, in modo che la prima, che è quella che sta più a cuore a tutti, nasca e si realizzi sui mercati senza remore e ombre di sorta; il secondo fine è quello di scavalcare la scadenza, che peraltro è imminente, del 31 marzo, in modo che un'eventuale ipotesi di intervento italiano sulle conseguenze della crisi dell'Europogramme possa essere ripensata alla luce di decisioni ferme delle autorità svizzere e cioè, con ogni probabilità, alla luce di una procedura di liquidazione ormai formalmente aperta.

Del resto, ci conforta in questa richiesta anche il parere espresso in materia da una Commissione di questo Senato, la Commissione giustizia, la quale ha osservato in proposito cose di grande interesse che vorrei rapidamente qui citare. Dice il parere della 2<sup>a</sup> Commissione del Senato, estensore il collega Gallo: «L'articolo 17 (testo elaborato dalla Sottocommissione) consta di due distinte parti. La prima fino a tutto il comma 4; la seconda costituita dal comma 5, articolato fino alla lettera h». E qui viene il punto importante: «In questa seconda parte la disciplina proposta per la trasformazione dei fondi esteri di investimento immobiliare realizza una serie ampia, complessa, di deroghe alla disciplina dettata negli articoli precedenti, sì da costituire materia di quello che più opportunamente, anche per la delicatezza delle questioni connesse, potrebbe rappresentare un autonomo disegno di legge».

È vero, signori senatori, che da tempo il mercato attende una disciplina generale dei

fondi o società di investimento immobiliare, ma noi vi invitiamo a considerare che un eccesso di precipitazione finale da parte nostra potrebbe compromettere il raggiungimento dell'obiettivo che sta a cuore a tutti noi e cioè la chiarezza e la trasparenza nell'efficienza dei mercati finanziari. Ed è per quanto esposto qui che vi invitiamo ad accogliere la nostra proposta di sospensiva.

Al mondo del risparmio, in generale attesa di nuovi strumenti di investimento, così come ai singoli prigionieri del sogno di Euro-programme che levano verso di noi le loro speranze, noi dobbiamo dare certo una risposta, ma non credo che sarebbe saggio nè corretto da parte nostra ad una speranza replicare offrendo delle illusioni. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Riva, le pongo una domanda perchè l'Assemblea sia adeguatamente informata. Lei ha proposto una questione sospensiva. Nella eventualità che essa sia accolta, si rimette alla decisione della Conferenza dei Capigruppo circa la fissazione della durata della sospensione, oppure ne propone una lei stesso?

RIVA MASSIMO. Signor Presidente, mi pare che l'articolo 93 del Regolamento in via preliminare mi esima dal dover porre un termine.

Nel mio intervento comunque ho chiarito i fini della proposta di sospensiva: da un lato rescindere il legame tra l'articolo 17 e la disciplina generale, dall'altro scavalcare la scadenza, del resto imminente, del 31 marzo. Credo quindi che i colleghi che voteranno siano informati del senso di questa mia proposta. Non fisserei dunque un termine di durata della sospensiva, rimettendomi senz'altro, eventualmente, alla decisione della Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione sospensiva possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo, per non più di dieci minuti.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Signor Presidente, voglio premettere che se oggi siamo in Aula a discutere questo provvedimento non è perchè siamo condizionati o pressati dalla scadenza del 31 marzo che il collega Riva ha richiamato. L'esame da parte della Commissione è avvenuto su tutto il provvedimento, in considerazione dell'approfondimento, dell'analisi e dell'elaborazione del testo contenuto negli articoli 1 e 16 e non condizionatamente all'articolo 17. Proprio per tale motivo e in considerazione che questo è stato l'unanime criterio con cui la Commissione ha svolto il suo lavoro, sono favorevole alla proposta del collega Riva di una sospensione di alcune settimane che ci porti oltre il termine del 31 marzo, per evitare che la decisione che stiamo adottando — qualunque essa sia — possa essere assunta come motivo obiettivo o come alibi per decisioni che devono essere adottate indipendentemente dalle risoluzioni che prenderemo.

Voglio anzi dire che condivido del tutto il giudizio secondo cui le autorità svizzere devono essere indotte ad assumersi una responsabilità a cui fino ad ora hanno tentato di sfuggire. Sia pure involontariamente, noi abbiamo offerto loro un argomento, costituito appunto dall'esame — che era in corso in questo ramo del Parlamento — del provvedimento generale per l'istituzione delle società immobiliari, approntando inevitabilmente in tale sede, collega Riva, anche questa pesante eredità — pesante per le responsabilità che anche il Governo italiano si è assunto — dell'unico fondo immobiliare estero.

Le autorità svizzere devono essere messe in condizione di non poter utilizzare alcun argomento — anche oltre le nostre intenzioni — come alibi, come giustificazione ad un eventuale, ulteriore rinvio dell'applicazione della legge svizzera.

Ricordo, d'altra parte, che noi siamo stati informati — e questo va segnalato, perchè costituisce un ulteriore motivo per cui gli organi di controllo svizzeri devono adottare

delle decisioni — che l'eventuale decisione della liquidazione non è contrastante, nè ostativa della previsione di una possibilità di italianizzazione del fondo e che in ogni caso la questione della liquidazione — poichè è ben chiaro che non tutti i 75.000 sottoscrittori vorranno valersi della possibilità di trasformare il loro investimento in investimento in una società immobiliare italiana — si porrà per coloro che resteranno e vorranno restare nel fondo svizzero.

D'altra parte — lo dico in particolare per i colleghi della maggioranza e per il relatore — un rinvio di poche settimane non influisce sulla validità del lavoro che abbiamo fin qui svolto e sull'efficacia del provvedimento per la parte che è più importante e che ci preme di più, cioè quella dell'introduzione in Italia di una forma di intermediazione finanziaria che consenta di convogliare il risparmio in investimenti immobiliari.

Queste sono le ragioni per cui anche noi ci associamo alla richiesta di sospensiva.

BEORCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEORCHIA. Il Gruppo della Democrazia cristiana voterà contro la questione sospensiva sollevata poc'anzi dal senatore Riva e non soltanto per un motivo collegato alla decisione, unitariamente e senza eccezioni assunta in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, allorchè si ritenne di anticipare alle sedute odierne la discussione e l'approvazione del disegno di legge al nostro esame; se in quella sede fossero state sollevate tali obiezioni, certamente una previa discussione ci sarebbe stata.

La storia dell'articolo 17 è abbastanza complessa: il testo che la Commissione propone all'Assemblea è certamente la risultante di un lavoro serio e approfondito, di un confronto che si è sviluppato con notevole intensità e che ha considerato quegli aspetti di cui si doveva tener conto, cioè l'andamento delle decisioni delle autorità svizzere in proposito. C'è stata, sempre e comunque, la consapevolezza della delicatezza che il problema proponeva, e io credo che non solo

per i contenuti, ma soprattutto per le cautele che circondano le disposizioni previste dall'articolo 17 non abbiano ragione di sussistere le preoccupazioni sollevate in via generale dal senatore Riva.

Il senatore Riva propone di sospendere l'esame del provvedimento affinché il Parlamento e il Governo possano rescindere il collegamento tra una disciplina generale dei fondi comuni di investimento immobiliare e la disciplina transitoria della cosiddetta italianizzazione del fondo svizzero. A me pare che il Parlamento possa liberamente prendere questo tipo di decisione in sede di discussione sull'articolato. Non a caso, il senatore Riva, assieme ad altri colleghi del suo Gruppo, ha presentato e sottoscritto un emendamento soppressivo dell'articolo 17. Quindi lo strumento per rescindere questo tipo di legame c'è, è attivabile e non vedo perchè debba essere surrogato da un rinvio della discussione e dell'esame del complesso di un disegno di legge importante — come è stato sottolineato — per tanti aspetti.

Il secondo problema, che ha comportato l'adesione anche del Gruppo comunista, è quello della immediatezza della nostra decisione sulla scadenza del termine del cosiddetto congelamento del fondo al 31 marzo da parte dell'autorità svizzera. Credo che questo non abbia rilevanza perchè penso che le decisioni e i comportamenti dell'autorità svizzera, che ha il dovere di gestire questa vicenda secondo le proprie disposizioni di legge e secondo gli intendimenti già annunciati, certamente non potranno essere modificati per il fatto che soltanto un ramo del Parlamento italiano abbia in qualche modo individuato una disciplina che indirettamente tocca un loro istituto finanziario.

Concludo dicendo che mi pare non possa non considerarsi quanto è scritto nella relazione del senatore Berlanda, che mi permetto di richiamare all'attenzione dei colleghi, in merito all'articolo 17 e che mi sembra escluda ogni preoccupazione di interferenza o di condizionamento nei confronti dell'autorità svizzera e viceversa. Dice infatti la relazione che «l'articolo 17 offre ai risparmiatori una possibilità in più che non grava in alcun modo sulla collettività. Non si tratta, pertan-



to, di un operazione di «salvataggio» dei promotori del fondo svizzero, bensì della risposta, tecnicamente fattibile» — e io aggiungo: nell'ambito della nostra autonomia, della nostra sovranità e della nostra legislazione — «dovuta alle attese di un gran numero di risparmiatori italiani».

Per questi motivi il Gruppo della Democrazia cristiana voterà contro la questione sospensiva sollevata dal senatore Riva.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore della questione sospensiva avanzata dal senatore Riva. Forse le argomentazioni che giustificano la nostra posizione non collimano con le indicazioni date dal senatore Riva. Del resto abbiamo lungamente discusso in Commissione e sappiamo che la liquidazione che può essere disposta dalle autorità svizzere non impedisce, come d'altra parte avviene in tutti gli ordinamenti giuridici del mondo, una successiva trattativa per quanto riguarda il trasferimento di immobili della liquidazione a favore della nuova società italiana da costituire.

Non mi sembra quindi che questo sia l'argomento di fondo. Ma quel che è più importante è che sull'articolo 17 abbiamo moltissime perplessità, pur essendo d'accordo sulla intenzione di tentare di salvare i 75.000 risparmiatori che hanno investito, sia pure incautamente, il proprio denaro anche perchè la responsabilità è del Governo che ha autorizzato la circolazione in Italia di questo fondo che non era ancora disciplinato da una legge nazionale. Pertanto, dato che i risparmiatori sono stati tratti in inganno da questa situazione, appare certamente a tutti evidente la necessità di una loro tutela.

Ma l'articolo 17 non garantisce questi risparmiatori, ed è questo il punto che vogliamo sottolineare. Siamo infatti convinti che tale articolo, così come formulato, dopo le numerose modifiche ed i numerosi emendamenti con i quali si è tentato di miglio-

rarne il testo, lascia adito ad una serie di dubbi e di perplessità. Pertanto, se accogliamo l'articolo nella sua formulazione attuale, lasciamo delle speranze che certamente saranno deluse perchè la fattibilità del provvedimento da parte della società italiana che dovrebbe effettuare il salvataggio della situazione dei risparmiatori medesimi è tutt'altro che certa: non esistono, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista materiale, le condizioni per attuare la normativa.

Per queste ragioni riteniamo che un rinvio del provvedimento, possibilmente anche in Commissione, potrebbe consentire l'approfondimento di quei punti che ancora ci tormentano e che, se proseguirà il dibattito, illustrerò in sede di discussione generale.

Qualora non fosse approvata la questione sospensiva, infatti, interverrò durante la discussione generale illustrando le motivazioni che ci lasciano perplessi e che ci inducono a ritenere che un approfondimento maggiore sull'articolo 17, o addirittura un suo stralcio dal testo della normativa al nostro esame, è un fatto positivo che deve essere preso in considerazione. Per queste ragioni, aderiamo alla proposta di sospensiva avanzata dal senatore Massimo Riva.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva proposta dal senatore Massimo Riva.

**Non è approvata.**

ALICI. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Triglia. Ne ha facoltà.

\* TRIGLIA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 318 oggi al nostro esame si inquadra nel-

l'ambito degli interventi volti a favorire, ma anche a disciplinare, le forme di intermediazione presenti sul mercato finanziario.

Come Parlamento abbiamo fatto un primo fondamentale passo avanti con l'approvazione della legge n. 77 del 1983. Ricordo che con tale normativa siamo passati dalle autorizzazioni ministeriali — precisamente da quelle del Ministero per il commercio con l'estero — ad una robusta ed autonoma disciplina normativa che ha consentito di creare i fondi italiani di investimento; fondi che stanno ottenendo sul mercato finanziario una fortuna che supera le più rosee previsioni, con una risposta nettamente positiva da parte dei risparmiatori italiani. Con la legge n. 77 del 1983 abbiamo finalmente introdotto una tutela per il risparmiatore, e non è qui il caso di ricordare le esperienze che hanno preceduto le stesse autorizzazioni ministeriali, con la contrattazione libera sul mercato finanziario dei fondi IOS, quando le autorizzazioni non erano in grado di tutelare il risparmiatore così come abbiamo fatto con la legge apposita.

Nella legge n. 77 era centrale l'articolo 12, volto ad assicurare trasparenza all'offerta pubblica, sia con la pubblicazione dei prospetti, sia con l'obbligo di dare una informazione completa relativamente all'oggetto di fondo ed alla natura degli emittenti; trasparenza che, in base all'articolo 12, era garantita dalla tutela della CONSOB. Opportunamente il relatore Berlanda nella sua relazione scritta ha ricordato le due griglie introdotte dalla legge n. 77, ispirate dal dottor Guido Rossi allora presidente della CONSOB: la prima griglia offerta dall'articolo 12 e la seconda dagli articoli dal numero 1 al numero 10. Questo combinato disposto faceva sì che fossero garantiti negli aspetti conoscitivi l'oggetto dell'offerta (articolo 12) e la stessa gestione attiva del fondo: il diritto dell'intermediario, diceva il professor Rossi, deve sposarsi con la tutela del risparmiatore.

La situazione del mercato e anche la indicazione di interventi volti a regolare, dopo il mercato dei fondi mobiliari, anche quello dei fondi immobiliari era emersa nettamente anche dall'indagine conoscitiva conclusa dalla Commissione finanze e tesoro nel giu-

gno 1982; ricordo che proprio durante questa indagine conoscitiva era emersa dall'audizione del presidente della CONSOB Rossi una serie di suggerimenti diventati poi l'articolo 12 cui ho fatto cenno, raccolti alla Camera dei deputati dai colleghi Spaventa e Minervini e introdotti nel disegno di legge. Dall'indagine conoscitiva era emersa una prima serie di indicazioni per disciplinare i fondi immobiliari, indicazioni successivamente recepite dal disegno di legge n. 2124, presentato dal collega Berlanda e da altri nel dicembre del 1982. A causa della fine della legislatura tale disegno di legge ha dovuto essere ripresentato ed è quello ora al nostro esame sul quale per lungo tempo ha lavorato e si è impegnata, con grande profitto ed anche con grande convergenza di posizioni, la Commissione finanze e tesoro.

Contestualmente al dibattito parlamentare si andava espandendo ed entrava in crisi il solo fondo immobiliare straniero presente in Italia, mi riferisco all'Europrogramme. Circa questo fondo, che ha formato oggetto della richiesta di sospensiva del senatore Riva, ricordo che — secondo il suggerimento della stessa Commissione di indagine — si trattava di pervenire ad una normativa, cui credo corrisponda l'intenzione dell'articolo 17, che armonizzasse il fondo alla disciplina italiana senza compromettere l'interesse dei 75.000 risparmiatori italiani, che avevano investito circa 900 miliardi: mi riferisco a due anni fa, non sono in grado di valutare ora la somma complessiva del risparmio collocato presso questo titolo straniero. Credo che il disegno di legge n. 318 abbia recepito sia i pareri della Commissione di indagine, sia — voglio segnalarlo — i pareri espressi dalla commissione di esperti istituita presso il Ministero del tesoro proprio per studiare la disciplina dei fondi immobiliari, pareri che avevamo conosciuto nel giugno del 1982.

La relazione del senatore Berlanda illustra in dettaglio e con molta precisione la natura del provvedimento al nostro esame. Desidero semplicemente e celermente indicare le conferme più significative del testo oggi al nostro esame rispetto a quello presentato all'esame della Commissione. È stato confermata innanzitutto nella sua struttura essen-

ziale l'architettura dell'impianto normativo, così come sono state confermate le norme a tutela dell'investitore, le divisioni del capitale sociale in azioni ordinarie e in azioni di risparmio, le norme di trasparenza dell'offerta al pubblico, la quotazione di diritto in borsa delle azioni di risparmio, così da consentire al risparmiatore di liquidare, quando lo ritenga opportuno, la propria posizione.

Infine mi sembra di particolare significato, anche per le prospettive che si aprono, l'articolo 18, con il quale si delega il Governo ad emanare norme che consentano ad enti, e penso soprattutto agli enti previdenziali, di trasformarsi in fondi immobiliari. Ho fatto riferimento ai fondi previdenziali integrativi che hanno avuto una così larga fortuna e un così grande successo presso i mercati finanziari esteri liberi non dissimili dal nostro, per cui si apre una prospettiva concreta in tal senso anche sul mercato finanziario italiano.

Per quanto attiene invece le modifiche, al di là di quella riguardante il nome, che cambia da fondo a società di investimento immobiliare, inserendo quindi una più precisa descrizione del fondo stesso, credo che si debba esprimere un giudizio positivo — e noi lo diamo come Gruppo democristiano — per quanto attiene la vigilanza. Si era proposto, in analogia ai fondi immobiliari, che fosse Bankitalia a vigilare sui fondi immobiliari. La Commissione ha ritenuto, con una valutazione unanime, che tale vigilanza debba essere invece affidata alla CONSOB e su questo esprimiamo un parere positivo.

Concordiamo anche sulla liberalizzazione degli investimenti all'estero nel senso che, con l'emendamento che il collega Cavazzuti ha avanzato in Commissione, siamo passati dall'iniziale 20 per cento tratteggiato nel disegno di legge ad una liberalizzazione sia pure legata — ma questa appare una tutela importante — all'autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero.

Siamo anche concordi, e quindi esprimiamo un giudizio positivo, con l'introduzione del rappresentante comune, previsto in un emendamento presentato dal Governo, che porta in campo, nel caso dei fondi immobiliari, la figura prevista dalla legge n. 216

del 1974 istitutiva della CONSOB, volta a consentire una rappresentanza comune per le azioni di risparmio. Per la verità si tratta di una figura che probabilmente nella vita ordinaria appare scarsamente prevedibile, anche se non può escludersi che possa avere nelle fasi critiche della vita societaria una sua funzione.

Qualche perplessità invece abbiamo espresso e la esprimiamo ancora in questa sede per quanto attiene il trattamento fiscale. Ricordo che il disegno di legge originario riproponeva sostanzialmente le misure fiscali che regolavano i fondi mobiliari: quindi niente imposizione diretta, ma imposta sostitutiva nella misura dello 0,20 per cento sul patrimonio netto annuo (una misura diversa era lo 0,25 per i fondi immobiliari).

La soluzione che viene ora in Aula opta per il regime ordinario: quindi abbiamo le azioni ordinarie, soggette all'imposizione diretta (IRPEG), e le azioni di risparmio, o con trattenuta secca del 15 per cento o con ritenuta di acconto del 10 per cento sul dividendo distribuito.

Qui il nostro giudizio è di perplessità, anche se — lo diciamo con chiarezza — abbiamo accettato questa soluzione pur di consentire che andasse in porto il disegno di legge, perchè pare che ciò introduca elementi disincentivanti, soprattutto se teniamo conto dell'andamento del mercato immobiliare nel nostro paese.

Temiamo quindi che ciò offra un futuro di scarsa prospettiva alle società di investimento immobiliare come capacità di attirare e catturare risparmio.

Ci pare che ciò sia tanto più avvertito in quanto il paragone viene immediato, e viene immediato quindi il giudizio di squilibrio, rispetto al trattamento fiscale dei fondi immobiliari.

Ricordo che, in ogni caso, le agevolazioni non avrebbero facilitato le imprese, perchè possono partecipare alle azioni di risparmio solo le persone fisiche: quindi ci sembrava opportuno che il trattamento agevolativo potesse valere, così come abbiamo fatto per i fondi mobiliari, anche per questi fondi.

Per quanto attiene l'articolo 17, ricordo ancora (il relatore ha voluto ricordarlo

testualmente nella sua relazione, e mi pare abbia fatto bene), sulla vicenda del fondo immobiliare estero operante in Italia (lunga espressione generale e astratta per dire «fondo Europrogramme»), il giudizio della Commissione finanze e tesoro del Senato: «Per quanto riguarda le iniziative e i fondi, italiani ed esteri, già operanti in Italia, la Commissione ritiene che per l'avvenire gli organismi già esistenti dovranno adeguarsi alla nuova disciplina legislativa, ma si dovranno comunque evitare interventi che possano creare ragioni di turbativa o di danno che compromettano le situazioni di coloro che sinora hanno investito nei titoli in questione. Si dovranno pertanto dettare norme transitorie che non incidano negativamente sulle situazioni esistenti».

A me pare che a questa esigenza generale e opportuna, espressa dalla Commissione fin dal 1982, abbia risposto, nei termini adeguati, l'articolo 17. Per la verità (lo ha ricordato anche il collega Riva) quando il disegno di legge originario, il n. 2124, è stato presentato non c'era un «caso Europrogramme», nel senso che questo fondo operava senza alcuna ombra di crisi sul mercato finanziario nazionale; e devo dire che quando lo stesso disegno di legge n. 318 venne presentato la crisi di questo fondo non aveva il carattere acuto che ha avuto successivamente.

Tuttavia, mi pare che, molto opportunamente, il ministro del tesoro, l'onorevole Goria, abbia ricordato che questo articolo 17 rappresenta forse l'unico sistema praticabile, per un verso, per garantire i risparmiatori italiani (e mi pare che a ciò non possa essere insensibile lo stesso Parlamento) e, per un altro verso, per fare ciò senza onere per lo Stato.

Credo quindi che si tratti di una soluzione — in questo difendo la contestualità della presenza dell'articolo 17 rispetto al complesso del disegno di legge — che può avviare, per quanto oggi è consentito sperare, in modo non traumatico l'immissione sul mercato dei fondi immobiliari. Voglio dire che procedere, come chiede il collega Riva, ad una separazione temporale dell'approvazione del disegno di legge per le società di fondi immobiliari e successivamente e partita-

mente delle soluzioni legate all'articolo 17, potrebbe di fatto creare una situazione di blocco e di sospetto sulle società di fondi immobiliari che consentiamo vengano immesse sul mercato.

Credo che l'operazione tratteggiata dall'articolo 17 abbia una qualche convenienza anche per i risparmiatori, che peraltro sono stati colpiti e non poco: mi riferisco allo sgravio fiscale per il passaggio dei beni dalla società svizzera a quella italiana. Devo dire correttamente che in questo forse c'è l'unico costo pubblico dell'intera operazione, cioè il minore introito per questo sgravio fiscale nel passaggio dei beni immobili.

Anche l'introduzione del controllo di garanzia della CONSOB è quanto mai opportuna. Ricordo inoltre che con questo articolo 17 si chiude la vicenda dei fondi immobiliari esteri presenti sul mercato italiano. E ancora: il 30 per cento delle azioni ordinarie è riservato in opzione ai portatori di quote del fondo estero.

Qualche perplessità — alla quale ha reagito qualche collega, tra cui il senatore Finocchiaro — desta la norma espressamente indicata dall'articolo 17 di limitare al 49 per cento la posizione societaria del capitale dei promotori del fondo svizzero. Credo che si potrebbe ottenere lo stesso risultato da parte del Tesoro con un potere discrezionale; l'indicazione normativa espressa ci pare del tutto inopportuna, per non sollevare altre questioni più delicate che forse attengono addirittura alla costituzionalità della norma.

Tra i pregi di questo articolo 17 non posso dimenticare che esso è stato in qualche misura il frutto di un accordo e di una concordanza tra lo stesso Ministero del tesoro, la CONSOB e la Banca d'Italia che hanno verificato la fattibilità della soluzione con la commissione delle banche svizzere. Questa concordanza mi pare abbia registrato anche un accordo ampio nella stessa Commissione, fatto questo che politicamente è di grande rilievo.

Non posso tacere poi che la procedura è attuabile — lo dico soprattutto al senatore Riva — anche in fase di liquidazione del fondo estero. Non è affatto detto che ci sia una proroga oltre quella fissata dalla com-

missione delle banche svizzere e quindi possiamo anche — non dico probabilmente o ragionevolmente — prevedere una liquidazione del fondo estero dopo la data in questione.

Riassumendo e concludendo, onorevoli colleghi, il giudizio del nostro Gruppo è positivo. A me pare che dopo un dibattito troppo lungo (forse le vicende dei fondi esteri operanti in Italia hanno introdotto qualche volta anche sospetti nelle nostre discussioni, rallentandole) abbiamo finalmente accolto l'esigenza — così come abbiamo già fatto con la legge n. 77 per i fondi mobiliari — di regolare la raccolta di risparmio per società di fondi immobiliari. Si prosegue così nella regolamentazione della disciplina dei mercati finanziari, come hanno provveduto a fare in anni anche lontani all'estero, a volte con maggiore precisione di quanto abbiamo fatto noi.

Mi pare che quello delineato e tratteggiato dal disegno di legge n. 318 sia uno strumento ragionevolmente garantito nei controlli, nella trasparenza e nella pubblicità e, per le ragioni già espresse, credo anche che opportunamente la contestuale presenza dell'articolo 17 chiuda, come ci auguriamo, la vicenda del fondo estero operante in Italia, anche se — lo ripeto — il disegno di legge non era nato contestualmente alla vicenda Europrogramme, ma l'aveva preceduta come esigenza di razionalizzare e di regolamentare questo mercato. Oggi che la contestualità è invece del tutto evidente, credo che usciamo di qui (ricordo che i promotori del fondo estero sono ora in posizione del tutto subordinata) con un'operazione non tanto di salvataggio quanto di opportuna difesa, senza aggravio per il bilancio dello Stato, dei risparmiatori. Anche questo — e concludo — mi pare di poterlo segnalare come un risultato di rilievo.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Finocchiaro. Ne ha facoltà.

**FINOCCHIARO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, noi socialisti intendiamo considerare questo provvedimento nel suo duplice momento: quello isti-

tuzionale, che lo rende presupposto necessario per la creazione di un nuovo strumento di intermediazione finanziaria, e quello, contingente, di iniziativa che assorbe e risolve la crisi del fondo immobiliare di diritto svizzero, Europrogramme.

Sull'iniziativa promozionale, impostata e connotata nei primi 16 articoli del disegno di legge n. 318 (n. 318 nel testo proposto dalla Commissione), abbiamo consentito senza riserve di principio ma con partecipazione critica costruttiva, contribuendo con puntuali annotazioni a delinearne con maggiore proprietà i contenuti e recuperando in chiave positiva molte delle censure, delle riserve e delle proposizioni correttive che il dibattito in Commissione e le *hearings* conoscitive avevano evidenziato, con particolare attenzione ad un corpo di giudizi negativi ma implicitamente alternativi del Ministro delle finanze, in una prima fase, e, a titolo personale, rigoroso ma leale oppositore della legge.

Mi pare doveroso dare atto al proponente, senatore Berlanda, e al Governo coinvolto con il sottosegretario Fracanzani, della aperta e non prevenuta disponibilità ad accogliere ogni occasione di rimeditazione e ad inserire nell'articolato ogni emendamento, che contribuisse a rendere più organico, meglio impostato e più funzionale l'articolato del disegno.

Una rilettura dei documenti di Commissione potrebbe consentire il richiamo degli interventi specifici, il più rilevante dei quali — il trattamento fiscale — è stato sottolineato con generosità dal relatore nella narrativa del disegno di legge, presentato in Aula.

Ci ha accompagnato in questa collaborazione il convincimento che un ampliamento della serie, molto limitata, delle forme di intermediazione nel nostro mercato finanziario avrebbe potuto consentire una più ampia tutela del risparmio ed una canalizzazione di risorse nell'edilizia, settore attualmente in crisi, ma strutturalmente dotato di buoni margini di resistenza all'inflazione. Un convincimento consolidato dalle cautele e dalle garanzie, innestate dalla legge in discussione, nella disciplina dei fondi di investimento immobiliare, strumento ancora oggi atipico

nelle sue forme, e da sperimentare in quelle ipotizzate dalla legge n. 318.

Tra le griglie di tutela: la tipologia societaria (fondo di tipo chiuso); il livello del capitale sociale (dieci miliardi); il rapporto obbligato tra l'entità delle azioni di risparmio immobiliare e l'ammontare del capitale sociale in azioni ordinarie (uno a venti); la predeterminazione dei criteri nella fissazione del prezzo di emissione delle azioni e i limiti di praticabilità nel possesso delle stesse; il rappresentante comune, e i connessi poteri definiti, delle azioni di risparmio; i dispositivi restrittivi nell'assunzione di partecipazioni, nell'indebitamento, negli investimenti liquidi, nella acquisizione di singole unità immobiliari; i requisiti degli amministratori e delle banche depositarie; la periodicità nella valutazione del patrimonio, l'ampio spettro informativo per i risparmiatori e le larghe forme di vigilanza CONSOB. Nel complesso si tratta di un provvedimento, nella parte di fondazione, che merita apprezzamento per il rigore innovativo e per l'accortezza posta nella determinazione dei momenti costitutivi e gestionali del nuovo istituto.

Molto più cauti e freddi i giudizi sulle discipline transitorie, il secondo momento del disegno.

Una diffidenza accentuata da una balorda campagna di stampa che, manipolando comportamenti e responsabilità, ha ritenuto di individuare degli *sponsors* del finanziere Bagnasco, titolare dell'Europrogramme, nei socialisti e dei Robin Hood finanziari nel rappresentante del Governo e in altre forze politiche, pronti a far pagare «il fio della gestione» (cito testualmente da una rivista di mestatori e di cialtroni) al finanziere svizzero.

Sulla questione Europrogramme noi socialisti abbiamo avuto e mantenuto un costante e lineare atteggiamento: consenso alla italianizzazione del fondo, a tutela, ritardata per distrazione governativa e parlamentare, dei 75.000 sottoscrittori, e per evitare un ulteriore aggravamento della crisi del settore, subordinato, il nostro assenso, alla norma transitoria a tre informative, di garanzia, del Governo: sulla correttezza della gestione del

fondo stesso, a verifica della campagna anti-italianizzazione, promossa con evidente mistificazione da una parte della stampa; sulla fattibilità del procedimento previsto per il trasferimento dei beni dal fondo svizzero alla nuova società di investimento da costituire; sulla problematica connessa, considerati i tempi di approvazione della legge, all'ipotesi della coesistenza di una società italiana, rilevataria dei certificati, con un fondo svizzero in liquidazione, onde garantire ai risparmiatori un diritto alternativo: aderire alla società italiana conferendo le proprie quote in cambio di azioni della stessa società o chiedere direttamente alla liquidazione il riscatto in denaro.

Il ministro Gorla, in persona, ha soddisfatto questa pretesa informativa, in chiave positiva, sulla base di notizie fornite dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, in contatto diretto con le autorità svizzere, e dal Ministro di grazia e giustizia.

Dati, però, contraddetti parzialmente dalla documentazione integrativa distribuita dopo la relazione, dai comportamenti dello stesso Governo tenuti in sede di stesura dell'articolo transitorio e da alcune fonti interessate svizzere.

Da questo le riserve esposte con assoluta probità in Commissione, che elencheremo in questo intervento per riprenderle in sede di emendamenti, con il rigore e la durezza che le questioni meritano, non essendo disposti né a farci coinvolgere in oscure manovre, e per tali interpretiamo alcune tardive correzioni introdotte nell'articolo 17, né a subire condizionamenti maccartisti, che vanno per l'appunto dall'accusa dell'ineffabile rivista «Fondi di investimento» di appoggi finanziari di Bagnasco a iniziative culturali del PSI, alla «notorietà piduista», attribuitami dal quotidiano comunista, che farebbe bene a fondare la propria informazione su basi concettuali più solide di quanto non siano questa specie di calunnie spicciole, nel nostro paese utilizzate a peso.

Questi gli incisi che ci hanno indotto all'astensione sul provvedimento: la proibizione alla società, promotrice della trasformazione del fondo, di sottoscrivere e possedere non più del 49 per cento delle azioni ordinarie,

clausola o di ipocrito ostracismo alla costituzione della nuova società o di calcolata copertura delle responsabilità di Bagnasco.

E devo riprendere in questo intervento quanto ho già scritto. «Infatti scontata la fatua ipocrisia della proposta di riservare azioni ordinarie a quotisti che, dopo aver visti bloccati da anni i loro risparmi, non avrebbero certo la dabbenaggine di destinare altri miliardi in settori di investimenti, e di fatto nella medesima società, che li hanno espropriati temporaneamente del loro denaro, salterebbero fuori solo i non meglio identificati terzi».

Se ne potrebbero dedurre come credibili alcune ipotesi. Primo: che lo stesso ingegner Bagnasco, deresponsabilizzato come Ifi Interinvestment, costituisca con proprio nome e cognome una diversa società, e, acquistandone il 3-4 per cento delle quote e sottoscrivendone l'analoga percentuale in azioni ordinarie della società promotrice, finisca con continuare a gestire il tutto con casto profilo di nuovo venuto. L'emendamento Fracanzani, infatti, lo consentirebbe.

Secondo: che, fatte depositare le quote, andata deserta l'offerta di sottoscrizione ai quotisti, e fatta montare l'onda di attesa dei 75.000, la commossa sensibilità del Governo si muti facilmente in partecipazione assistenziale dello Stato (Partecipazioni statali), ad onta delle ripetute assicurazioni di non praticabilità di questo canale.

Terzo: che esista già una cordata di sostegno o di subentro alla Ifi Interinvestment e che gli accordi, i compromessi o i ricatti — specifici del nostro mondo politico finanziario — abbiano la loro garanzia di sbocco in quel 51 per cento di riserva, condizione non raggiungibile per il passaggio della legge.

E in questa ipotesi ci parrebbe nei diritti del Parlamento il sottrarre all'occulto la manovra e l'ottenere informazioni sulle componenti della cordata e sui patti statuiti.

La logica perversa della proposta del 49 per cento, denunciata ripetutamente come immorale dai socialisti, è in queste denunce alternativa.

Peraltro, qualunque fosse la percentuale di azioni ordinarie nelle mani della società promotrice e chiunque fosse il titolare di essa,

nessuna iniziativa sarebbe movimentabile in Italia senza il consenso della società di gestione di diritto svizzero, la Ifi Interfininvest (leggi ingegner Bagnasco), che controlla gli immobili dell'Europrogramme, essendo i quotisti non proprietari, ma semplici portatori di certificati di credito nei confronti della società di gestione. Nè la legge in approvazione potrebbe avere alcuna rilevanza su una società di diritto estero. Ne consegue che il denunciato «assurdo giuridico» — come dice il mio amico senatore Pintus — «di una società che tratti il trasferimento delle quote con se stessa» si pone come un vuoto esercizio verbale, potendo solo la società svizzera consentire sul trasferimento dei titoli di proprietà dei beni in Italia e sulla sottomissione, con la trasformazione, del complesso delle iniziative svizzere al rigore della legge, iniziative condotte sino ad oggi nel nostro paese al di fuori e al di sopra di qualunque tipo di controllo, salvo il valutario. Con l'aggravante che, ove in ipotesi a gestire il trasferimento e la fase di avvio della nuova società non fosse la vecchia, i titolari della seconda società sarebbero sollevati da ogni continuità nelle responsabilità dirette, verrebbero immunizzati in Italia, pretenderebbero di trarre il massimo profitto dalla trasformazione, non essendo di certo la società dell'ingegnere Bagnasco una fondazione di beneficenza, ma un'abile struttura finanziaria. Come dire, *tout court*, che la percentuale del 49 per cento, a giochi fatti, risulterebbe una ben studiata clausola giuridica di favore.

Il secondo problema che ci preoccupa concerne la ipotizzata previsione del riscatto in contanti delle quote depositate: alternativa pericolosamente ambigua e discriminatoria in danno dei depositanti le quote, alla quale alternativa si era opposta unitariamente tutta la Commissione fino al 13 febbraio, nel convincimento comune che il diritto alla liquidazione in contanti — ed è scritto negli stessi testi del Governo — potesse essere esercitato molto meglio dal singolo senza la necessità di intermediazioni societarie. La realtà è che, con questa clausola, si potrebbe o consentire all'Ifi Interfininvest di trattene-  
nere i beni mobili, più apprezzati, rivalutabili-

li, meglio collocabili, versando alla società promotrice il controvalore storico in contanti, o rendere più fumose le operazioni di controllo sui trasferimenti.

Il terzo problema che vogliamo sottolineare riguarda il *quorum* del 20 per cento per la validità dell'assemblea di verifica della regolarità delle procedure di riscatto, con il rischio di manovre speculative a direzioni multiple; o la clausola può costituire un incentivo a depositare le quote con connesso mandato fiduciario in bianco, essendo la rete di controllo delle quote nelle mani della società svizzera, o si intende favorire la creazione di sindacati di quotisti per manovre interne alla nuova società, o di pressione sulla vecchia.

Complementare alle nostre preoccupazioni per il degrado delle garanzie previste dalla originaria norma transitoria, vi è il dubbio sulla concretezza della conclamata compatibilità fra fase liquidatoria svizzera e le procedure di italianizzazione; compatibilità discussa da fonti interessate, anche se scarsamente documentate.

Considerazione — a se merita la delega al Governo ad emanare, con un provvedimento avente forza di legge, entro dodici mesi, disposizioni atte a consentire a società — dizione che avevamo deciso di escludere dal testo in sede di Commissione, ma riemersa inopinatamente nell'articolo 18 sottintesa nel termine «enti» — e ad istituti immobiliari, esistenti ed operanti nel nostro paese, di trasformarsi in fondi di investimento immobiliare.

Un precetto che ci infila nella disagiata e, direi, non onesta condizione di consentire ad un fondo atipico di diritto svizzero di trasformarsi in società di investimento immobiliare, con inserimento immediato nel mercato, e di negare un pari diritto ad adeguarsi a società immobiliari già esistenti e quotate, che hanno il torto di essere di diritto italiano e di aver operato, sinora, nel rispetto della disciplina societaria del nostro paese.

Sia il relatore sia il Governo, si erano impegnati a riprendere in Aula questa questione per considerare l'opportunità di una sua definizione nei dispositivi della legge in discussione — io spero — in termini di con-

senso, parendomi di poter considerare strumentale l'esigenza sollevata in Commissione di un intervento, sulla materia, del Ministro delle finanze, laddove il condizionamento fiscale delle eventuali operazioni di adeguamento delle società italiane sarebbe da identificarsi nelle norme già disposte sia per i nuovi istituti, sia per la italianizzazione dell'Europrogramme. E di questo personalmente ho parlato con il Ministro delle finanze.

In conclusione noi consideriamo non chiuso in Commissione il dibattito sul provvedimento. Esso dovrà essere ripreso sui punti di riserva da noi avanzati, e sui quali abbiamo presentato puntuali emendamenti.

Il nostro obiettivo è trasparente: intendiamo tutelare gli interessi dei 75.000 sottoscrittori dell'Europrogramme nel contesto di un provvedimento che istituzionalizza forme alternative nella canalizzazione del risparmio, apprezzate come contributi alla innovazione finanziaria del paese. Ma con altrettanta fermezza vogliamo evitare che di questo provvedimento si facciano strumentalizzazioni pre-elettorali o, peggio, atti di beneficenza e di discriminazione finanziaria con chiara lesione dei diritti dei terzi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

\* PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il disegno di legge sulla disciplina dei fondi di investimento immobiliare ha formato oggetto di un lungo e approfondito dibattito nella Commissione finanze e tesoro; direi una lunga discussione intervallata da lunghi spazi che, oggi che abbiamo il testo definitivo, ci consente di avere un quadro più organico dell'intera materia.

L'esistenza di fondi immobiliari in Italia non disciplinati da alcuna normativa aveva determinato situazioni di grave pregiudizio, in contrasto col principio costituzionale della tutela del risparmio previsto dall'articolo 47 della Costituzione.

Dopo l'approvazione della legge n. 77 del 1983 concernente i fondi mobiliari e dopo la indagine conoscitiva effettuata nell'altra legi-



slatura, si manifestava la necessità di affrontare il problema attraverso una disciplina organica della costituzione dei fondi immobiliari regolarmente disciplinati dal nostro ordinamento giuridico.

Il testo sottoposto al nostro esame lascia molte perplessità ed induce a numerose critiche in relazione alle concrete possibilità di sviluppo della nuova forma di intermediazione finanziaria. Il testo presenta aspetti positivi e negativi; la soluzione adottata per le società di investimento immobiliare, definite come società per azioni, è certamente un fatto positivo non soltanto dal punto di vista nominalistico, ma anche e soprattutto dal punto di vista formale e sostanziale; si rientra infatti nella disciplina generale delle società per azioni e si opta per il fondo chiuso, sia pure con qualche apertura nei casi espressamente previsti dalla legge.

Positiva è anche la determinazione delle percentuali tra azioni ordinarie e azioni di risparmio, che possono essere emesse fino a 20 volte il capitale sociale; con un mio emendamento avevo proposto di elevare il capitale iniziale da 10 a 20 miliardi sia per la proporzionalità — in relazione a quanto dovrà avvenire in base all'articolo 17 — sia per una maggiore garanzia per i risparmiatori che acquistano le azioni di risparmio e che devono avere le certezze che i promotori investano una cospicua somma a tutela dell'andamento generale della operazione.

Perplessità sorgono invece rispetto alla disponibilità di liquidi che non potrebbero superare i limiti fissati del 10 per cento; ricordo che quando nell'altra legislatura abbiamo ascoltato l'amministratore della Cofina, egli disse che il 40 per cento era tenuto in disponibilità liquida proprio per consentire un riscatto più agevole senza immobilizzare l'intero patrimonio. Mi rendo conto che l'attuale formulazione della legge prevede la possibilità di acquistare azioni di risparmio proprie, che è un'altra violazione del principio fondamentale delle società per azioni, ma dobbiamo ricordare che, pur riportandoci allo schema delle società per azioni, abbiamo effettuato una serie di deroghe al nostro ordinamento giuridico in questa materia. Vi è quindi la possibilità dell'ac-

quisto di azioni proprie che può consentire più agevolmente la realizzazione del proprio risparmio, mantenendo quindi la quotazione di mercato. Poi naturalmente un altro fatto positivo è che le azioni sono ammesse alla quotazione di borsa e ciò consente eventualmente di vendere le proprie azioni e di recuperare il proprio risparmio, sia pure, naturalmente con i rischi che importa una vendita eseguita in momenti di non validità del mercato, momenti nei quali però può servire all'interessato, per ragioni proprie, di realizzare quanto ha investito. Incertezze sussistono anche sulle valutazioni. È vero che abbiamo previsto nel provvedimento il collegio dei periti, che deve accertare la congruità dei valori, fornire informazioni periodiche, pubblicare prospetti sui quotidiani a diffusione nazionale. Però tutto ciò non è sufficiente per raggiungere la trasparenza necessaria per la tutela dei risparmiatori.

Parimenti negativo è dal mio punto di vista — non condiviso da altri colleghi — il fatto che la vigilanza venga affidata alla CONSOB. Non capisco perchè, dato che si tratta del settore parabancario, non si debba affidare la vigilanza alla Banca d'Italia, tanto più che abbiamo autorizzato la CONSOB ad assumere personale specializzato per poter svolgere questi compiti. Allora, tanto valeva servirsi della Banca d'Italia, che ha una tradizione per quanto riguarda la vigilanza di oltre 100 anni e che avrebbe potuto allargare il proprio personale assumendo degli specialisti, fatto che è stato autorizzato per quanto riguarda la CONSOB. Quindi, non si comprende perchè si sia affidato tale compito alla CONSOB, che poi ha sempre svolto compiti diversi dalla vigilanza, intesa nel senso tecnico della parola. Vi è quindi una anomalia perchè ci siamo dapprima riportati alle società per azioni e poi ci siamo regolati in maniera difforme, come per esempio nel caso della previsione della liquidazione coatta amministrativa. Certo, ci riportiamo alla legge bancaria e alla tutela del credito, ma siamo nel campo delle società, che prevede il fallimento e non la liquidazione coatta amministrativa. Anche gli incentivi di carattere fiscale non sono soddisfacenti. Ricordo a tale proposito le polemiche

che con il ministro Visentini, il quale era decisamente contrario proprio a questa disciplina dei fondi immobiliari, perchè non credeva evidentemente e non crede tuttora alla disciplina dei fondi immobiliari, per cui non ha voluto concedere molto per quanto riguarda l'aspetto fiscale. Qualche piccolo beneficio si è ottenuto, ma non basta. La perplessità che sorge a proposito di tale intermediazione finanziaria affidata privatisticamente a queste nuove società è tanto più grande se si pensa che ci troviamo in un periodo della vita sociale ed economica che ha visto crollare quei valori di onestà e di correttezza che costituiscono il presidio fondamentale di ogni sviluppo di nuove forme di intermediazione fondate sulla onorabilità, sulla fiducia e sulla onestà dei promotori di queste iniziative. Nel caso dei fondi immobiliari esteri, che hanno finora circolato in Italia, e che hanno circolato per la responsabilità del Governo che ne ha autorizzato la circolazione pur in mancanza di una disciplina organica della materia, è dimostrato che la buona fede dei risparmiatori può essere carpita facilmente se gli strumenti non sono validi e se i controlli non sono efficaci.

L'articolo 17 del disegno di legge ha formato oggetto di maggiore polemica. È stato detto che l'intero provvedimento è stato voluto per arrivare all'articolo 17 e per il salvataggio dell'Europrogramme e dei 75.000 risparmiatori. Si tratta certamente di un articolo complesso, che è stato visto, rivisto, rifatto attraverso una serie di emendamenti dello stesso Governo, che andava alla ricerca di una soluzione più o meno fattibile e sulla quale esprimerò qualche brevissima considerazione. L'ultima formulazione, attraverso alcuni accorgimenti, ha cercato di garantire nei limiti del possibile i sottoscrittori delle quote del fondo estero. A tale scopo è stata fissata la riserva del 30 per cento delle azioni ordinarie a favore dei sottoscrittori — bisogna però vedere se il sottoscrittore che ha già rischiato sia disposto a rischiare ancora acquistando le azioni della nuova società — e si è posto il limite del 51 e del 49 per cento di azioni tra i soggetti della società estera e i titolari dei risparmiatori.

Questo è uno dei punti fondamentali, che ha determinato polemiche in Commissione. In tale sede ho votato contro l'emendamento che aveva soppresso questa limitazione tra il 51 e il 49 per cento e, quando, poi l'articolo è stato modificato reinserendo tale limitazione, ho votato a favore. Quindi anche in questa sede insisto sulla validità di tale punto della legge, in contrasto con le opinioni del senatore Finocchiaro, perchè in definitiva quando si parla di un conflitto di interessi, caro senatore Finocchiaro, di quale conflitto si parla? La società svizzera, che deve trasferire gli immobili alla società italiana, se ha il 51 per cento di azioni, determina un conflitto perchè trasferisce a se stessa; la contrattazione cioè avviene tra Bagnasco, da una parte, e Bagnasco stesso, dall'altra parte. Ecco perchè era necessario mettere in minoranza la quota di spettanza della vecchia società svizzera, a garanzia dei risparmiatori italiani. Diversamente, una garanzia non esisterebbe, forse, e a questo proposito farò qualche domanda.

Quindi, questo mi sembra importante: vi è certamente un conflitto di interessi. Se noi spostiamo il 49 per cento per riportarlo, come si vuole da alcune parti, attraverso gli emendamenti presentati, al 51 per cento, creiamo veramente un conflitto di interessi per il trasferimento degli immobili che la società svizzera dovrebbe fare alla società italiana.

Certo, mi rendo conto che anche il 49 per cento può essere aggirato, che si possono creare società di comodo che acquistino una piccola quota di azioni per poi aggiungersi al 40 per cento e far sì che la società svizzera possa ugualmente controllare l'operazione: ma perlomeno dal punto di vista legale noi dobbiamo stabilire questo concetto.

Per quanto riguarda l'assemblea, questo è un altro dei punti fondamentali su cui ho avuto molte perplessità, e ne ho tuttora, perchè il risparmiatore che vuole partecipare alla nuova società deve depositare le proprie quote di partecipazione, come si dice, al buio; egli cioè le deposita in attesa che la nuova società tratti con la società svizzera, si faccia trasferire una quota di immobili, dopo di che rimane vincolato agli accordi che

Bagnasco fa con Bagnasco stesso, non può recedere e deve sottostare alla volontà del 20 per cento della assemblea, che può deliberare accettando la sistemazione, senza avere possibilità di recedere. Già io avevo presentato in Commissione un emendamento per consentire il recesso, perchè si tratta di un'adesione al buio: il risparmiatore, come dicevo, aderisce al buio alla nuova società e non sa, in definitiva, che cosa gli verrà assegnato.

Quindi soltanto dopo che si è verificata questa trattativa tra la società italiana e quella svizzera vengono emesse le azioni di risparmio, e soltanto dopo le partecipazioni vengono trasformate in quote di risparmio. Vi è veramente un pericolo per il risparmiatore italiano che voglia aderire.

Ma io potrei riassumere i miei dubbi in alcune domande da rivolgere al relatore, che è tanto attento e diligente nel seguire questa legge con grande impegno e con grande capacità. Per esempio, in relazione alla trasformazione delle quote di partecipazione in azioni di risparmio della nuova società, a quale prezzo avverrebbe la cessione? Le nuove azioni sarebbero vendibili subito sul mercato? Quale garanzia avrebbero i possessori delle quote di partecipazione all'atto della trasformazione in azioni?

Se la nuova società non conosce il numero delle quote trasferite, non può certamente iniziare trattative per ottenere il riscatto nei confronti della società svizzera, ma, d'altra parte, il sottoscrittore non può decidere se accettare o meno perchè non conosce l'entità o quali sono gli immobili che vengono trasferiti. È un circolo vizioso e il risparmiatore italiano deve accettare al buio la situazione senza sapere se farà un affare, un salvataggio parziale o addirittura se potrà non ricevere alcun beneficio.

Altra ipotesi. Quando la società avrà acquistato una parte degli immobili del fondo attraverso i trasferimenti, nell'eventualità che altri possessori di quote si presentino successivamente per aderire, cosa succederà? Come avverrà un ulteriore trasferimento di immobili in relazione ai nuovi possessori di quote che vogliano aderire alla nuova società? La legge suscita molte perplessità.

In ogni caso, come ho detto prima, la premessa per ogni possibilità attuativa

dipenderebbe dai promotori: noi ci auguriamo che siano promotori qualificati, istituti di credito, enti assicurativi, comunque persone che abbiano capacità imprenditoriali ai fini della validità di questa operazione.

In sostanza e concludendo, confermiamo quanto ho già detto: 75.000 sottoscrittori meritano una certa tutela non perchè avevano scelto la via speculativa per i loro investimenti ma perchè il Governo e le competenti autorità di controllo avevano consentito a questo fondo svizzero di operare nel nostro paese. Soltanto per queste ragioni, per questa responsabilità del Governo, concordiamo sull'opportunità di intervenire in qualche modo per un tentativo di salvataggio dei possessori di queste quote. Ma occorre chiarezza e trasparenza in tutta l'operazione, occorrono garanzie di serietà e di fattibilità di questo salvataggio.

Ovviamente, nessuna benevolenza e nessun aiuto o salvataggio del titolare, dell'ingegner Bagnasco, il quale deve rispondere nel bene e nel male di tutto il suo operato e in caso di irregolarità formali e sostanziali certamente dovrà risponderne nei modi di legge.

Con queste osservazioni e con questi rilievi non possiamo in ogni caso ostacolare l'avvio di nuove forme di intermediazione finanziaria nè possiamo lasciar cadere le speranze di tanti sottoscrittori di quote che guardano al nuovo strumento offerto come all'unica possibilità di realizzare i loro risparmi malamente investiti. Non vorremmo comunque che queste speranze restassero deluse dalla materiale impossibilità di realizzazione della prevista nuova società di investimenti. Il tentativo però va perseguito, ferma restando la responsabilità del Governo e delle autorità preposte per avere contribuito a trarre in inganno la buona fede dei risparmiatori italiani. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Pintus. Ne ha facoltà.

**PINTUS.** Signor Presidente, colleghi, l'Assemblea ha rapidamente archiviato la richiesta di sospensiva avanzata dal mio Gruppo.

Vi devo dire che lo ritengo un peccato perchè, senza ripetere quello che ha già dichiarato il collega Riva, la richiesta di sospensione mirava esclusivamente a garantire una gestione limpida, senza condizionamenti e senza illusioni, degli atti che sono e restano di competenza dell'autorità monetaria di un altro paese sovrano. Consentitemi che vi dica, tutto sommato, che ritengo ancora quella gestione più capace di garantire tutela al risparmio degli italiani che hanno investito malauguratamente i loro denari nella società Europrogramme di quanto non possa fare il disegno di legge che è all'esame del Senato. Peccato, ma è inutile piangere, come si dice, sul latte versato: *quod factum est infectum fieri nequit*, dicevano i latini.

Cosa resta dopo il rigetto della proposta formulata dal nostro Gruppo? Resta quello che è stato definito un treno, cui si è aggiunto un ultimo vagone assai ingombrante, tanto ingombrante, da legittimare il sospetto, (che dopo l'intervento del collega Triglia è quasi certezza), che gli articoli 15 e 17 più che l'occasione siano l'unica vera ragione della nostra presenza in Aula a discutere di questo provvedimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, induce a riflessione la sollecitudine con cui questo disegno di legge è approdato all'Aula dopo una lunga e faticosa gestazione della quale sono stati responsabili proprio gli articoli 15 e 17, come sanno tutti coloro che hanno partecipato ai lavori. Induce a riflettere l'ostinazione con la quale si intende condizionare con questa legge i futuri provvedimenti dell'autorità svizzera.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, mi pare necessario e onesto sgombrare subito il campo da equivoci e illusioni. Questo provvedimento, una volta che venga approvato dal Parlamento, non servirà di stimolo — come si dimostra convinto il relatore — allo sviluppo dei trasferimenti nell'edilizia residenziale. Infatti, come ricordava il senatore Berlanda, esistono rigidi vincoli per la determinazione dei canoni locatizi e tali vincoli non fanno presagire alcuna utilizzazione di questo strumento per l'edilizia residenziale.

Ma consentitemi di dirvi che questo stimolo non ci sarà neppure per l'edilizia com-

merciale ed industriale, dove pure dovrebbe operare un regime di agevolazione fiscale. Ci vuole altro per stimolare l'edilizia residenziale e quella commerciale e industriale! Ci vuol altro che un disegno di legge per i fondi di investimento immobiliare! Comunque, sono convinto che non è attraverso l'uso dello strumento delle agevolazioni fiscali che si può pervenire ad uno sviluppo di questo genere.

A tale tipo di uso dello strumento fiscale il legislatore delegante della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ha già rinunciato e in modo definitivo. L'articolo 9, parte prima, n. 6 — lo leggo a me stesso — stabiliva che «nella disciplina dei tributi, la materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo sarà regolata in base al criterio generale di limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai principi di generalità e di progressività dell'imposizione». Tale articolo, sempre al n. 6, continua così: «Le esenzioni, le agevolazioni e i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, attualmente stabiliti agli effetti delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle imposte di fabbricazione e di consumo, se le finalità perseguite sussistono tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale saranno, in quanto possibile, sostituiti dalla concessione di contributi anche sotto forma di buoni di imposta». Ma sappiamo tutti, signor Presidente, onorevoli colleghi, che la strada dell'inferno è pavimentata di buone intenzioni e queste tali sono rimaste nello sviluppo disegno successivo della legislazione del nostro paese.

Cosa non va in questo provvedimento? Non va, per esempio, l'eccessiva libertà nell'emissione delle azioni di risparmio lasciate dalla norma che autorizza le società di investimento ad emettere tali azioni in una misura pari a venti volte il capitale versato. È vero che si prevede l'ipotesi di squilibrio in caso di riduzione del capitale per perdite e che si impone la ricostruzione del capitale stesso in questo modo, salva la chiusura del fondo, ma a garanzia di coloro i quali hanno sottoscritto le venti volte del capitale sociale cosa resta? L'ho detto prima: lo strumento fiscale non si presta ad agevolare operazioni del tipo di quella che viene portata nel prov-

vedimento al nostro esame; tanto meno vi si presta, quando si tratta di favorire determinati settori e certi operatori che svolgono la loro attività in questi settori.

Onorevoli colleghi, l'articolo 15 è una deroga clamorosa al principio di generalità dell'imposizione. La tariffa di cui all'allegato A), articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, che disciplina l'imposta di registro, si riferisce, nella determinazione dell'aliquota dell'8 per cento, agli atti, non ai soggetti. In questo caso, quindi, il principio di generalità mi pare assolutamente rispettato.

L'IVA, nella tabella A, parte seconda, n. 77, corretta più volte dalle leggi che hanno preso il nome dei loro proponenti (Formica, decreto Visentini, decreto sugli sfratti) oggi è un po' un vestito di Arlecchino. Però, per quel che riguarda l'imposta di registro, l'IVA e l'INVIM, anche il decreto-legge sugli sfratti si distingue in modo decisivo dal disegno di legge che è all'esame dell'Aula.

L'articolo 2 del decreto-legge (atto Senato n. 1174), prevede l'applicazione dell'aliquota del 2 per cento, ma stabilisce che ne possano beneficiare soggetti determinati, persone fisiche e non persone giuridiche; oggetti determinati, non qualsiasi fabbricato, ma solo fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408; a condizioni precise, e cioè che le persone risiedano nel luogo nel quale vogliono acquistare la casa; al compimento di determinati atti, cioè ad adempimenti come la dichiarazione del soggetto e l'assunzione, da parte sua, di precise responsabilità e, quel che più conta, un termine finale, il 31 dicembre 1985, di validità della normativa.

Come voi vedete, non sono previste dalla normativa eccezionale le costruzioni commerciali e industriali.

Per l'IVA il discorso è analogo: si parla di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso. Per l'INVIM il decreto-legge non prevede poi esenzioni di alcun genere.

Qual è la storia dell'articolo 15? Essa è stata ricordata, in quest'Aula: l'ha fatto il senatore Finocchiaro ed anche il senatore Triglia. In origine, un emendamento soppres-

sivo dell'intero articolo (che era, per vero, diverso) era stato proposto dal Ministro delle finanze. Vi è stata, successivamente, una proposta che potremmo definire transattiva, di mediazione, del collega Finocchiaro, ricordata dalla relazione, che prevedeva, peraltro, una durata limitata nel tempo dell'agevolazione, fino al 1987. Ma questo termine finale, poi, nella redazione del disegno di legge è caduto.

E che questo non appaia ancora sufficiente è detto dal relatore il quale, parla nella relazione, dell'opportunità di apprestare forme di incentivazione più significative. Ma è certo che, per qualsiasi soggetto, per qualsiasi oggetto, senza condizioni, senza adempimenti, l'IVA e il registro sono portati al 2 per cento.

E vi è di peggio rispetto all'altro decreto: nel testo della legge, il venditore persona fisica è esonerato anche dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore.

Cosa fanno le società di investimento immobiliare? Non fanno altro che acquistare, vendere, gestire. Sono attività, signor Presidente, onorevoli colleghi, del tutto simili a quelle che sono svolte dai privati.

Io vorrei sapere — e questa è una domanda precisa che rivolgo al relatore — quale ragionevolezza vi sia nel riservare a questo tipo di operazioni, se svolte da una società di investimento immobiliare, una differenza di trattamento rispetto alle analoghe operazioni svolte dai privati. Di questa giustificazione, di questa ragionevolezza non si dà conto in alcuna parte della relazione. E questo, se mi si consente, mi autorizza a disegnare un profilo di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3 — norma che garantisce l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge — e dell'articolo 53 della Costituzione, che stabilisce il principio dell'obbligo dei cittadini al pagamento delle imposte in ragione della capacità contributiva.

In questo caso ci troviamo davanti alla vendita, all'acquisto, alla gestione dei medesimi beni e la diversità delle aliquote è prevista sul solo rilievo delle caratteristiche delle parti contraenti: se le parti contraenti sono società di investimento immobiliare,

pagano di meno. Sull'articolo 15 c'è dell'altro. C'è da dire anzitutto che tale articolo, così com'è formulato, se dovesse diventare norma di legge sarebbe immune rispetto agli ordinari provvedimenti legislativi di modificazione delle aliquote; la legge dovrebbe essere ricordata espressamente in caso di modifica della normativa generale.

Qual è poi il prodotto della differenziazione delle aliquote? Il risultato è quello di un tendenziale spostamento di tutto il settore verso le aliquote più basse. Ci sono stati nel passato molti esempi in questo campo. C'è stato il caso dei periodici, per i quali si era fissata una determinata aliquota ed una aliquota eccezionale del 2 per cento per quelli aventi carattere culturale, religioso, politico, sindacale. Cos'è accaduto? È accaduto che l'eccezione è diventata regola, tanto che il 98 per cento dei periodici applicavano l'aliquota agevolata e l'aliquota del 2 per cento è diventata di settore sicchè nell'ultimo provvedimento, il cosiddetto decreto Visentini, l'aliquota del 2 per cento è diventata di settore ed applicabile a tutti i periodici.

Se questa fosse la strada per arrivare ad un adeguamento delle aliquote per tutti i cittadini, potrei anche essere d'accordo, ma ho la sensazione che questo non accadrà. Sarò un facile profeta nel dire che cosa accadrà perchè avvenga questa trasformazione dall'aliquota agevolata in aliquota di settore.

Prevedo che si arriverà ad un intervento quasi necessitato delle società di investimento immobiliare in un numero sempre più grande di operazioni di trasferimento per le quali questa aliquota non potrebbe applicarsi, e questi interventi necessitati solitamente non sono gratuiti. Prevedo che si lucrerà sul diverso trattamento fiscale riservato alle varie categorie di operatori, si introdurranno in definitiva nuove non auspicabili vie di elusione. Nasceranno, come nascono sempre, in simili casi, i faccendieri, gli intermediari, i collettori padroni del *know-how* e il risultato sarà che il denaro, invece di andare allo Stato, finirà nelle tasche dei venditori e degli intermediari. Non c'era veramente bisogno di queste nuove strade di elusione dell'obbligo tributario; ne avevamo già abbastanza.

E vengo, a questo punto, all'articolo 17 che è, a mio parere, il peggiore ed il più pericoloso di tutti, quello che colora di equivocità l'intero testo del disegno di legge.

Cominciamo dal titolo che dice: «Società estere autorizzate a collocare nel territorio della Repubblica quote di fondi comuni di investimento immobiliare — Disciplina transitoria». A questo punto, senza fare un discorso troppo lungo, poteva essere sufficiente dire: Europrogramme, perchè di quello si tratta, con fotografia, numero di telefono e indirizzo.

Che cosa sono le norme transitorie? Le norme transitorie sono considerate una parentesi nella dialettica dell'evoluzione normativa. Il fine per il quale vengono introdotte nell'ordinamento è quello di realizzare un aggancio tra l'esperienza giuridica formata in base alle norme abrogate e le attività che devono svolgersi *ex nunc*; servono, in definitiva, ad attenuare gli effetti psicologici e sociali di bruschi mutamenti nel regolamento giuridico di una determinata materia.

Ma in questo caso non vi è un'esperienza giuridica alla quale riallacciarsi, non vi sono atti compiuti in base a norme abrogate. C'è una realtà di beni che sono allocati nel nostro paese e un'altra realtà di sottoscrittori italiani che hanno scelto un contraente estero cui affidare i loro risparmi. Quindi, non è un regime transitorio in senso stretto: è una nuova, diversa disciplina che si vuole assicurare ad una realtà che è sotto gli occhi di tutti.

E quando si cerca di introdurre una nuova disciplina sorgono ovviamente problemi di opportunità e di merito.

Nel merito, come poc'anzi affermato, si tratta dell'introduzione di una nuova disciplina che non è indolore, non è gratuita e non è scevra di pericoli per le stesse persone che ne dovrebbero essere protette. È nuova e postula necessariamente la presenza del medesimo titolare dei fondi sia nella società italiana che in quella estera, altrimenti è molto dubbio che possano stabilirsi quei collegamenti e quel «va e vieni» che sono indispensabili perchè lo strumento possa funzionare. Sarebbe sufficiente che il titolare del fondo estero ponesse il suo veto e tutta la

normativa sarebbe *inutiliter data*. Su tale argomento ci ha ampiamente intrattenuto il senatore Finocchiaro durante la discussione avvenuta in Commissione; a questo proposito debbo dire che si è instaurata la *querelle* del 51 per cento che ha largamente diviso la stessa maggioranza in Commissione. Non so dirvi cosa il futuro ci riserverà, ma di una cosa sono certo, cioè che anche se rimane la differenziazione 49-51 per cento, sarà sempre l'ingegner Bagnasco ad operare nell'una e nell'altra delle due società.

Non è indolore perchè nella prospettiva del tempo a venire c'è il quadro di reiterati e rilevanti conflitti di interesse fra chi direttamente o per interposta persona dovrà curare contemporaneamente interessi propri e interessi dei sottoscrittori e dovrà curare contemporaneamente interessi potenzialmente confliggenti tra sottoscrittori aderenti al fondo e sottoscrittori fedeli al fondo di origine.

Non è inoltre scevra di pericoli. Alcuni li ha rappresentati con efficacia il senatore Finocchiaro per quanto riguarda ciò che potrà accadere in chiave di possibile cannibalismo: quel che accadrà in seguito è nel grembo di Giove, ma è prevedibile che sul mercato si riverseranno azioni di risparmio appena ritirate dai sottoscrittori. È facile immaginare con quali risultati sull'equilibrio generale dei valori di mercato.

Non è infine gratuita, perchè le agevolazioni fiscali sono vere, reali e a carico dell'intero paese, e di questo pare che ci siamo dimenticati. La detassazione delle plusvalenze prevista dall'articolo 17 è vera, reale e a carico — lo ripeto — dell'intero paese. Le agevolazioni previste dall'articolo 15 sui trasferimenti non prevedono, in quanto possibili riduzioni del carico fiscale, un'adeguata copertura.

Queste che ho appena accennato — cercando di non ripetere cose già dette — sono le ragioni addotte quando si è richiesta la sospensiva ed erano poste a fondamento del-

l'opportunità di disciplinare, con una maggiore meditazione e senza ulteriori rischi, l'intera materia. A tal proposito non dovrò ripetere, perchè lo ha già detto il senatore Riva, ciò che è stato scritto dal senatore Gallo nel parere pervenutoci dalla 2ª Commissione.

Di tutto ciò in sostanza resta un alibi, una sorta di foglia di fico che deve coprire contemporaneamente, ma è troppo piccola per farlo, 75.000 sottoscrittori, l'autorità svizzera, il Governo e Orazio Bagnasco.

Ho comprensione nei riguardi dei 75.000 sottoscrittori, ma non posso dimenticare — come non l'ho mai dimenticato — che nel corso della discussione in Commissione si è detto che costoro hanno in passato fatto una precisa scelta di campo: tra la bandiera svizzera e quella italiana hanno preferito la prima perchè si sentivano da essa più garantiti. Ed inoltre, dovendo scegliere se pagare le tasse o no, hanno preferito ovviamente la seconda soluzione. Oggi si rivolgono piangenti al grembo della mamma chiedendo protezione. La Svizzera è poi la prima interessata a tutelare la propria credibilità in materia di serietà bancaria, e quindi a tutelare il proprio buon nome e l'immagine. Il Governo è infine responsabile delle reiterate autorizzazioni concesse al fondo Europrogramme ad operare in Italia attraverso la Gedeco. Orazio Bagnasco, infine, se mi si passa il paragone, è come una persona che, responsabile di parecchi incidenti stradali, chiede che gli si conceda la patente: con questo provvedimento si cerca di dargli una nuova patente, non più di categoria A, ma di categoria B per consentirgli di continuare a rastrellare il risparmio degli italiani.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sapete che ho il vezzo di ricordare la mia origine professionale quando vedo i numeri dei disegni di legge; il disegno di legge al nostro esame reca il n. 318 che è il numero dell'articolo che nel codice penale prevede la corruzione.

**Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

**BONAZZI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo esaminando un provvedimento che introduce una nuova forma di intermediazione finanziaria, uno strumento non ancora esistente nel nostro mercato per la raccolta del risparmio privato, specificamente del piccolo e medio risparmio, che non è attrezzato per impegnarsi in investimenti mobiliari ed al quale può essere invece conveniente offrire questo tipo di impiego.

Richiamerò brevemente le ragioni che ci hanno indotto a contribuire con un apporto positivo alla elaborazione del provvedimento anche perchè — così come era stato rilevato per i fondi comuni mobiliari — il nostro orientamento rappresenta una modificazione rispetto alle posizioni assunte in un passato seppur abbastanza lontano ed una precisazione delle nostre posizioni anche in questo settore che spesso è stato osteggiato pregiudizialmente.

Il mercato finanziario nel nostro paese — scusate l'estrema semplificazione — è alterato da due elementi: il primo macroscopico elemento generalmente riconosciuto è certamente il più influente ed è costituito dalla massiccia raccolta di risparmio che lo Stato organizza per coprire il proprio disavanzo. Non è necessario ricordare l'entità di questa raccolta che ormai indicativamente corrisponde nel suo complesso al prodotto interno lordo di un anno, ed ogni anno aumenta intorno ai 100.000 miliardi; è questa la prima e più grave distorsione che determina l'esiguità dei mezzi che possono affluire al sistema produttivo ed agli investimenti indirizzati allo sviluppo produttivo.

Il provvedimento che stiamo esaminando evidentemente non modifica questa componente del nostro sistema finanziario; bisogna anzi ricordare che è condizionato dalla

stessa perchè, nella misura in cui la raccolta pubblica si manterrà al livello che ha raggiunto o si accrescerà, saranno più limitate le quote di risparmio che potranno essere raccolte anche attraverso questo strumento.

L'altro elemento di distorsione, dal punto di vista congiunturale e anche sostanziale meno rilevante, ma tuttavia importante, è il fatto che la rete di strumenti attraverso i quali il risparmio può essere raccolto è ancora molto contenuta, limitata, poco aggiornata rispetto alle possibilità e alle tecniche che possono essere adottate, sia dal punto di vista del collegamento con il risparmiatore che dal punto di vista del collegamento con il sistema produttivo e con il settore degli investimenti. È in questa seconda area che, dopo l'istituzione dei fondi comuni immobiliari, il nuovo istituto può intervenire positivamente. Credo che in questo modo si realizzi anche effettivamente, non solo in senso garantista di pura tutela, il principio, stabilito nell'articolo 47 della Costituzione, che indica come uno dei fondamenti del nostro ordinamento — in questo caso l'ordinamento del mercato finanziario e della raccolta del risparmio — il compito di tutelare il risparmio in tutte le sue forme. La tutela del risparmio infatti, a mio parere, non si realizza soltanto proteggendone il valore, cioè consentendo di tesaurizzare, anche perchè l'esperienza e la realtà del nostro sistema economico dimostrano che è impossibile operare in tal senso in quanto il meccanismo dell'inflazione è una delle componenti organiche del sistema nel quale in Italia il risparmio viene realizzato; quindi è insito nello stesso sistema economico un meccanismo non di tutela, ma di erosione del risparmio puramente e semplicemente tesaurizzato.

La tutela del risparmio in queste condizioni si può realizzare concretamente e più pienamente se si mettono in condizione, non tanto il grande risparmiatore (che ha i mezzi



per poter realizzare in proprio questa tutela), ma il piccolo e medio risparmiatore che altrimenti non sarebbero in grado, nè avrebbero la volontà e tanto meno la capacità professionale ed economica per farlo, di superare il momento della tesaurizzazione del risparmio e di realizzare una tutela attiva del proprio investimento. Questo è lo scopo che si devono proporre strumenti come quello di cui discutiamo o altri che si possono immaginare.

La necessità di una regolamentazione è dimostrata dal fatto che in mancanza di forme istituzionalizzate si sono utilizzate forme surrettizie, forme al limite della legittimità o legittimate in modo estremamente opinabile e rischioso, come è successo nel caso della raccolta immobiliare, con l'autorizzazione ad un unico organismo, l'Europrogramme, di operare, con le conseguenze che oggi dobbiamo registrare ed affrontare. È sorta una miriade di strumenti che in pratica si rivolgono al risparmiatore e che spesso, anche se non sempre, realizzano forme che non offrono una sufficiente garanzia al risparmiatore sia dal punto di vista dei modi di raccolta, sia dal punto di vista della utilizzazione e della gestione. Queste sono le ragioni per le quali non abbiamo avuto in questa occasione (così come per i fondi mobiliari) una diffidenza pregiudiziale: anzi, riteniamo che strumenti come questi si conciliano pienamente con la concezione che noi abbiamo del modo di utilizzare le risorse e di tutelare e utilizzare il risparmio che viene realizzato nel paese.

Il relatore, nella sua relazione, e il collega Triglia hanno ricordato e rilevato che il provvedimento che oggi esaminiamo corrisponde sostanzialmente alla proposta iniziale. Credo che si possa dire questo solo relativamente, perchè alcune modificazioni significative sono state introdotte come frutto del dibattito e anche del contributo che noi abbiamo dato.

Intanto voglio ricordare — ma questo era già acquisito anche nella proposta iniziale — che si è decisamente scelto il fondo chiuso, mentre sulla questione se introdurre un fondo chiuso o aperto, nelle conclusioni della indagine che venne effettuata nella precedente legislatura, rimase una divergenza; noi

sostenemmo allora che era opportuno fare una scelta netta a favore del fondo chiuso. Registriamo che questa nostra indicazione è oggi generalmente accolta.

A noi pare anche positivo (e questa è una differenza rispetto al progetto iniziale) che si sia scelta la strada della società immobiliare e non quella del fondo comune immobiliare, in questo seguendo anche le indicazioni di una relazione che alcuni esperti nominati dal Ministero del tesoro fecero nel 1982.

Si tratta di una soluzione che, a nostro parere (ma ormai a parere anche della Commissione finanze e tesoro e, ritengo, della maggioranza di questa Assemblea), garantisce di più la responsabilità e la corresponsabilità degli azionisti ordinari e degli azionisti di risparmio e consente una maggiore operatività sul mercato della società che viene costituita.

Vi sono poi norme (io le richiamo, ma sono state già illustrate e sono ricordate nella relazione; non c'è bisogno di soffermarsi su questo perchè vi è accordo) che regolano l'emissione delle azioni ordinarie, la quantità di capitale che deve essere investito, il controllo e la vigilanza; anche su questo punto si è giunti ad una soluzione che a noi pare soddisfacente, ripartendo, così come si era fatto per i fondi comuni mobiliari la responsabilità di controllo e di vigilanza tra la Banca d'Italia e la CONSOB, in forme non concorrenziali, ma integrate o che dovranno funzionare in modo integrato tra di loro. A questo proposito c'è solo da segnalare al Ministro del tesoro e al Governo che questa forma di controllo e di vigilanza funzionerà nella misura in cui la CONSOB — e lo stesso provvedimento prevede misure in questa direzione; si tratta di valutare se saranno sufficienti — sarà dotata adeguatamente di strumenti e di mezzi per esercitare efficacemente il controllo che le viene attribuito e sarà gestita in modo diverso da come è accaduto in larga misura nel passato. Mi riservo il giudizio sull'attuale gestione che per alcuni aspetti pare più dinamica e più attenta al controllo dell'andamento del mercato borsistico.

Si prevede, opportunamente, la quotazione in borsa di diritto delle azioni sia ordinarie che di risparmio, con una facoltà di condizio-

namento da parte della CONSOB per le azioni di risparmio. Ho detto opportunamente anche se non dobbiamo esimerci dal rilevare che si tratta di provvedimento del tutto eccezionale per il nostro sistema borsistico, perchè solo ai titoli di Stato è riservata finora l'attribuzione di essere di diritto quotati in borsa. Si tratta poi di individuare in pratica che cosa significa e come si realizza questa quotazione di diritto che farebbe presumere che, in mancanza di un provvedimento formale di ammissione in borsa, questa ammissione può avvenire ugualmente, o avviene automaticamente.

Vi sono poi alcune norme che riteniamo adeguate e che regolano la trasparenza delle gestioni e delle informazioni. Restano tuttavia alcuni punti di divergenza su cui mi soffermerò: alcuni in particolare li riteniamo rilevanti e ci inducono a esprimere un voto di astensione se non saranno modificati nel corso di questo dibattito. Molti di questi — voglio ricordarlo perchè la cosa è singolare — sono indice per lo meno di una contraddizione interna alla maggioranza e al Governo. Molte delle soluzioni che ci lasciano insoddisfatti non coincidono, mentre coincidono le nostre proposte alternative, con le indicazioni che diede quella Commissione nominata dal Ministro del tesoro e formata da esperti di valore, che, se potevano essere influenzati in qualche modo, erano più facilmente influenzati da chi aveva affidato l'incarico che non dall'opposizione. Quindi il fatto che il Governo e la maggioranza si siano poi discostati è un indice che richiede una qualche spiegazione e che comunque mi pare avvalori le proposte che noi sosteniamo.

Una prima questione, che può sembrare singolare sia sostenuta da noi, se si guardano superficialmente le cose, riguarda la composizione del capitale azionario. Noi abbiamo proposto, e riproponiamo qui, che la maggioranza delle azioni (ma avevamo anche prospettato una soluzione meno drastica: una quota rilevante di azioni, il 30-40 per cento) sia obbligatoriamente sottoscritta da compagnie di assicurazione e da banche. Questo è uno dei punti in cui la nostra proposta coincide con il parere degli esperti nominati dal Ministro, i quali, nelle loro considerazioni conclusive, hanno suggerito che i fondi di

investimento immobiliari possano essere promossi solo — la loro proposta era ancora più rigorosa di quella che noi prospettiamo — da banche ed istituti di credito o società di assicurazione, che saranno assoggettate a regime di autorizzazione e di controllo.

Perchè questo? Noi non abbiamo chiesto che qualcosa di simile fosse introdotta nella legislazione dei fondi comuni mobiliari. È in considerazione del settore in cui avvengono gli investimenti, del maggiore o del diverso rischio che si corre, della più difficile liquidabilità, che pare opportuno, per dare garanzia e anche per assicurare il successo a iniziative di questo tipo, che siano impegnate istituzioni e organi tali da garantire una solidità finanziaria. Del resto, in altri paesi, per esempio in Svizzera, in cui queste istituzioni hanno una tradizione e hanno attraversato vicissitudini non sempre positive, diverse e più numerose che non da noi, praticamente ogni fondo è garantito dall'impegno di un istituto bancario.

Un secondo punto di rilievo riguarda il rapporto fra azioni ordinarie e azioni di risparmio, che nel testo che ci viene proposto è di uno a venti. La maggioranza della Commissione ha ritenuto di scegliere il rapporto più elevato tra quelli che sono stati indicati come limite minimo e massimo dalla Commissione che ho più volte richiamato. Ricordo che il rapporto fra azioni ordinarie e azioni di risparmio nella normalità è che queste ultime non possono superare il 50 per cento delle azioni ordinarie. Quindi, ammettere un tipo di società in cui le azioni di risparmio possono non solo uguagliare, ma superare per quantità le azioni ordinarie vuol già dire derogare dalla norma. Vi è motivo di farlo, e i controlli che sono previsti servono per garantire che questo squilibrio non vada a danno degli azionisti di risparmio, ma entro certi limiti. Il parere contenuto nella relazione promossa dal Ministero del tesoro è che il rapporto possa oscillare da cinque a venti, da uno a cinque, da uno a venti. Quindi venti, che è stato scelto dalla maggioranza della Commissione, è il limite massimo, il limite di sicurezza.

A noi pare che non sia il caso, specialmente nella fase di avvio di uno strumento che finora non ha avuto nessuna esperienza

in Italia, se non isolata e negativa, naturalmente regolata da norme diverse, di adottare il limite massimo. Vedremo come funziona; una modificazione si potrà sempre apportare. Se invece si introduce subito il limite massimo, ci si troverà di fronte a situazioni di fatto che impediranno che una eventuale correzione sia immediatamente efficace.

Il punto di divergenza maggiore è però quello che riguarda i provvedimenti fiscali, cui è legato anche il principio, che noi crediamo debba essere affermato, della nominatività delle azioni di risparmio. Per la verità essa, a nostro parere, è opportuna non solo per ragioni fiscali. Se si vuole andare verso una trasparenza, una possibilità di conoscenza della consistenza patrimoniale di ciascun contribuente o di ciascun cittadino, bisogna superare anche in questo settore il principio della non nominatività, della circolazione e della assegnazione al portatore.

Capisco che ci sono settori ben più rilevanti che contraddicono a questa regola (basti pensare ai titoli di Stato); però, se si continua a ragionare secondo la logica per cui, se un principio giusto è derogato massicciamente, può essere derogato anche in altri casi meno importanti, non solo non si procede nella direzione che noi riteniamo giusta, ma si regredisce e si aggiungono elementi per ostacolarne la soluzione preferita. Ma la nominatività ha principalmente una influenza fiscale. Se si vuole andare nella direzione, che è stata più volte indicata con larghissima maggioranza, della tassazione delle rendite finanziarie in modo prima uniforme, e poi corrispondente all'entità dei singoli redditi, non si può non giungere, in tutti i settori, gradualmente — se vogliamo — alla nominatività delle fonti di reddito attraverso cui, poi, si arriva necessariamente e sicuramente all'accertamento del reddito stesso.

Le misure fiscali che riguardano le nuove società di investimento immobiliare — lo ha già ricordato il collega Pintus — derogano alle norme vigenti in materia di trasferimento degli immobili.

Qui è intervenuta, dobbiamo darne atto, anche perchè è frutto di una proposta che noi abbiamo sostenuto assieme ai colleghi

della Sinistra indipendente, che è stata poi definitivamente accolta con il contributo — credo determinante, almeno per la maggioranza — dello stesso Ministro delle finanze, la soppressione della norma che esentava dall'IRPEF i redditi derivanti dalle azioni di risparmio, il che costituiva senz'altro l'anomalia maggiore.

Alle nostre obiezioni su quel punto e sulla tassazione dei trasferimenti degli immobili, si è più volte risposto che diversamente i fondi immobiliari non avrebbero potuto decollare.

Ma questo non è un argomento che possa essere accolto. Strumenti come questi non devono necessariamente funzionare se non vi sono le condizioni di mercato e di parità che lo permettano e tali condizioni non possono essere introdotte artificialmente attraverso la manovra fiscale. Questo è anche il parere — lo richiamo di nuovo — della Commissione che ha redatto la relazione per conto del Ministero del tesoro, affermando che il trattamento fiscale deve essere basato sulla neutralità fiscale per quanto attiene alle imposte dirette, mentre riconosceva l'ammissibilità di una qualche attenuazione dell'imposizione per quanto riguarda i trasferimenti degli immobili.

Prendiamo atto che le esenzioni relative alle imposte dirette sono state cancellate. Il relatore continua ad essere di parere contrario. Mi auguro però che anche qui il suo parere non prevalga, e non può prevalere dato che non sono stati presentati emendamenti in questo senso.

Resta una serie di deroghe ed attenuazioni all'imposizione dei trasferimenti. Qui torna valido il ragionamento che faceva il collega Pintus. Intanto vale il rilievo che, in questo modo, si introducono condizioni che non sono riconosciute ad alcun altro operatore, neppure per quelle particolari situazioni che sono state regolate qualche giorno fa in quest'Aula a proposito della prima casa. Infatti in quel provvedimento l'INVIM veniva ridotta del 50 per cento mentre la proposta che dobbiamo esaminare comporta la totale esenzione dall'INVIM.

Si può obiettare che, almeno per le misure fiscali, che riguardano il registro e le im-

ste catastali ed ipotecarie, in questo modo si anticipa un regime che è auspicabile venga esteso anche agli altri operatori. Ora, a parte il fatto che introdurlo per alcuni operatori soltanto crea uno squilibrio, resta la circostanza che, oltre a queste facilitazioni, viene concessa anche l'esenzione totale dall'INVIM che, anche in una prospettiva di riforma della tassazione degli immobili, non può essere puramente e semplicemente cancellata, semmai deve essere trasformata. Senza contare poi che, con questo ultimo provvedimento, si incide sulle entrate degli enti locali senza dare alcuna contropartita. Si potrà dire che si tratta di una riduzione complessivamente modesta, ma per i singoli enti, se i trasferimenti sono concentrati in una certa area, può trattarsi di una riduzione anche molto consistente.

Ancora più inammissibile è la mancata tassazione delle plusvalenze per i trasferimenti dalla società estera alla società italiana nel caso dell'Europrogramme. Su questo punto, concludendo, voglio fare alcune rapide valutazioni. Innanzitutto vorrei dire che noi non consideriamo — ma ci pare che su questo punto ci sia un'intesa generale — la misura che stiamo esaminando e quella che comunque uscirà da questa Aula come un salvataggio. L'obiettivo non deve essere quello di salvare alcuno, ma di offrire a quei sottoscrittori che sono stati indotti incautamente, anche per responsabilità del Governo, a sottoscrivere il fondo Europrogramme, un'alternativa che dovranno loro giudicare se vantaggiosa o meno. Se debbo esprimere il mio parere, dubito che sia molto più vantaggiosa o comunque più vantaggiosa di quella che si può presentare con la presumibile liquidazione dichiarata secondo la legge svizzera.

A me pare che sia, d'altra parte, inevitabile e necessario affrontare con una norma transitoria, quindi con una norma estremamente marginale rispetto a tutto il provvedimento, la questione di una possibile alternativa da offrire ai sottoscrittori dell'Europrogramme. Quindi inviterei il Governo — per parte mia lo dico esplicitamente — a dichiarare che con queste misure non si intende in alcun modo fornire un argomento o sollecitare le autorità svizzere a non applicare o a

ritardare l'applicazione della loro legge. Anzi, io rivolgerei esplicitamente un invito alle autorità svizzere facendo presente che già la prima proroga è stata inopportuna, affinché alla scadenza del 31 marzo provvedano secondo la loro legislazione, assumendosi la responsabilità degli atti che andranno a compiere e non pongano più in un provvedimento, come hanno già fatto, motivazioni come quelle che erano contenute nel primo provvedimento di rinvio, in cui, tra l'altro, si esprimeva un giudizio sulla situazione economica del nostro paese estremamente falso e, proprio perchè falso, anche offensivo.

Le autorità svizzere, così come si sono assunte la responsabilità di consentire l'istituzione di un fondo che ha agito per il 95 per cento della sua attività all'estero e rispetto al quale hanno esse stesse dichiarato di non avere strumenti per effettuare una tempestiva ed efficace vigilanza, devono assumersi anche la responsabilità di applicare le loro leggi e di arrivare alla messa in liquidazione che — l'ho già accennato nel breve intervento che ho svolto a proposito della questione sospensiva e lo ripeto — sarà inevitabile in ogni caso perchè non tutti i sottoscrittori dell'Europrogramme — anzi molto probabilmente nessuno — trasferiranno le loro quote in azioni di risparmio di un'eventuale nuova società.

Quindi, deve essere un'alternativa e non un salvataggio quello che noi offriremo a questi risparmiatori: un'alternativa — e lo dico riprendendo alcune osservazioni che ha fatto il senatore Finocchiaro — che non è nè indispensabile e nè necessario che sia utilizzata, ma da praticarsi ove lo si ritenga conveniente. Ma ho molti dubbi che, allo stato attuale delle cose, tale alternativa sia praticabile e conveniente. Senatore Finocchiaro, non dobbiamo costruire un vestito che sia fatto su misura per realizzare a tutti i costi una società italiana: una società sarà costituita se è compatibile con la logica che ci ha indotto ad elaborare questi provvedimenti legislativi e con il principio che non deve essere un salvataggio.

FINOCCHIARO. Ma ai 75.000 sottoscrittori dell'Europrogramme diamo questa impressione!

BONAZZI. Non so se sarà così, comunque leggeranno i nostri atti e sapranno ciò che abbiamo detto in quest'Aula. Ad ogni modo quando noi offriremo questa alternativa, e non un salvataggio, ciò dovrà avvenire senza oneri per il nostro paese. Questa massa di sottoscrittori sa già, perchè di sicuro avrà letto l'ultimo bilancio dell'Europrogramme, che vi è stata una perdita del 17 per cento che si rifletterà sui loro investimenti, inoltre, perderanno economicamente in misura maggiore coloro che hanno investito in tale società negli ultimi anni.

FINOCCHIARO. Deve essere un'alternativa possibile e non un'alternativa che nasce come impossibile.

BONAZZI. Senatore Finocchiaro, questo è il punto di divergenza: dobbiamo offrire un'alternativa che sia compatibile con i criteri che ci hanno indotto ad elaborare il provvedimento legislativo oggi al nostro esame.

Bisogna conciliare esigenze che — lo riconosco — sono di difficilissima conciliabilità. La prima esigenza è che a chi ha determinato questa situazione non può non essere chiesto di rischiare ancora, investendo altre risorse per consentire l'operazione. Seguendo questa logica, si dovrebbe addirittura dire che è proprio il signor Bagnasco che deve versare i 10 o 20 o più miliardi di lire necessari per la copertura delle azioni ordinarie della nuova società.

La seconda esigenza deriva dal fatto che i sottoscrittori non si fidano dell'ingegner Bagnasco — ed hanno ragione! — e che la applicazione radicale della logica secondo cui l'ingegner Bagnasco deve rischiare comporterebbe anche che tale personaggio — come ha ricordato il senatore Pintus — diventerebbe il gestore della propria liquidazione in Italia, tratterebbe con se stesso e continuerebbe ad avere sottomano tutte le fila della operazione. Non voglio prevedere le conseguenze di tale situazione. Comunque ci sarebbe la totale sfiducia di chi prima gliela aveva accordata e invece oggi è deluso. Qui trova la sua ragione la norma che lo obbliga a sottoscrivere azioni fino al 49 per

cento, impedendogli di avere la maggioranza; se non sarà possibile costituire la società, vorrà dire che non ci sono le condizioni per potere realizzare un'operazione di italianizzazione, compatibilmente con le regole che riteniamo non possano essere derogate.

FINOCCHIARO. Vorrei sapere di chi è il 51 per cento.

PINTUS. Non lo può sapere.

BONAZZI. La soluzione adottata a noi pare che corrisponda a questa logica. Tengo anzi a precisare che il limite del 49 per cento era contenuto in una nostra proposta, alternativa all'iniziale proposta del Governo.

Resta però un punto di dissenso molto aspro sull'esenzione delle plusvalenze che non è cosa da poco. Onorevoli colleghi, faccio un conto, se volete molto grossolano, rispetto alla complessità della situazione creata dall'Europrogramme. Gli immobili sono proprietà di 84 società diverse, mentre l'Europrogramme possiede solo le azioni di queste società. In tale situazione è complicato stabilire l'entità delle plusvalenze, alterata anche da un complesso di fattori in parte fittizi. Stando ai dati che il signor Bagnasco ha fornito qualche mese fa, sono stati sottoscritti 520 miliardi di quote-parti: questi sono i mezzi investiti per l'acquisto degli immobili, il cui valore patrimoniale netto era valutato alcuni mesi fa in 820 miliardi, quindi con circa 300 miliardi di plusvalenze. Si tratta di plusvalenze reali, per cui anche se il totale che risulterà dal complesso di queste scatole in cui le proprietà sono chiuse sarà diverso, il maggior valore sarà sempre di 300 miliardi circa. Se si considera che l'IRPEG è, grosso modo, del 46 per cento, è facile calcolare che si tratta di quasi 150 miliardi di minori entrate.

Onorevole Ministro, come si concilia tutto ciò con il criterio, enunciato dal Governo, secondo cui questa operazione deve avvenire senza oneri per lo Stato? Le plusvalenze infatti dovranno essere pagate...

GORIA, *ministro del tesoro*. Chi dovrà pagare le plusvalenze?

BONAZZI. Chi vende gli immobili, dovrà pagare le plusvalenze. Se si procede alla liquidazione dovranno vendere gli immobili: se non ci sono plusvalenze, non ci sarà nessun problema; se ci sono, dovranno essere pagate.

L'esenzione andrebbe a favore dei sottoscrittori del fondo; ripeto che secondo me costoro dovranno pagare il prezzo del rischio e della scelta che hanno fatto. Da questo punto di vista vale pienamente quello che ha detto il senatore Pintus: i sottoscrittori hanno scelto un fondo estero, un fondo in cui non pagavano le tasse, e adesso si trovano a pagare le conseguenze che sono dovute anche alla loro imprevidenza. Attenuerei il giudizio del senatore Pintus solo rilevando che vi è una grave e pesante responsabilità, soprattutto verso i piccoli risparmiatori, del Governo e specificamente del Ministro per il commercio con l'estero che dal 1969 ad oggi ha autorizzato la gestione di questo fondo in situazioni di monopolio.

Questo mio intervento vale anche come illustrazione degli emendamenti che ho presentato, per molti dei quali potrò semplicemente richiamarmi a questa esposizione. Comunque, se non saranno introdotte modificazioni al provvedimento, particolarmente sul trattamento fiscale, ci asterremo al momento del voto finale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

\* BERLANDA, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la mia replica sarà breve anche perchè i punti di dissenso o di contrasto sono stati tradotti sinteticamente da chi li ha illustrati in emendamenti, per cui vi sarà l'occasione in sede di esame degli articoli di riprendere i singoli argomenti. Ma alcune cose di carattere generale vanno dette, seppure brevemente.

Il senatore Triglia ha ricordato l'importanza di questo provvedimento nel quadro di una iniziativa che Governo e Parlamento insieme da anni stanno portando avanti per

introdurre elementi di innovazione nell'attività finanziaria del nostro paese, con una duplice attenzione tesa sia a facilitare forme di investimento del risparmio più produttive, sia a fornire tutela, garanzia e controlli di fronte a iniziative che, se nascono sporadicamente ed in modo fantasioso, possono far correre dei rischi. Le vicende, che sono state ricordate, dei fondi comuni mobiliari, della trasparenza che si è voluta già affermare — come concetto e come norma — nella legge n. 77 del 1983, e il richiamo ai concetti della prima griglia e della seconda griglia della trasparenza hanno portato il senatore Triglia a sottolineare le conferme più significative contenute nel disegno di legge, nel testo che viene oggi proposto. E a questo riguardo ritengo senz'altro di dover segnalare a titolo di correzione che, se l'Assemblea approverà il testo proposto dalla Commissione, evidentemente il titolo della legge dovrà essere modificato in: «Istituzione e disciplina delle società di investimento immobiliare», e questa è una proposta formale che in qualità di relatore avanzo, associandomi a quelle già avanzate da altri colleghi. Come ho detto, il senatore Triglia ha ricordato le conferme più significative e le modifiche introdotte in questo provvedimento. La prima questione che sorge, toccata anche in primo luogo dal senatore Riva in sede di sospensiva — sulla quale non ho titolo in questo momento per intervenire, ma richiamo l'argomento — e da altri colleghi successivamente, è quella della connessione riscontrabile in questo provvedimento tra una normativa di carattere generale e una normativa contingente che si rivolge ad una vicenda particolare di questi mesi, di questi anni, riguardante il fondo Europrogramme. A me non sembra, senatore Pintus, anche in considerazione del lavoro svolto insieme in Commissione in tanti mesi, che sia generosa la sua affermazione che, dopo l'intervento del senatore Triglia, viene da pensare che gli articoli 15 e 17 siano il vero motivo della nostra discussione. Anche se sinteticamente, senza dilungarmi perchè su tale argomento mi sono già soffermato più volte, ritengo di dover ricordare che su tale materia il Parlamento italiano sta lavorando dal 1971, epoca in cui non vi era

nessuna vicenda Europrogramme da sanare o da considerare, e che alcuni Gruppi parlamentari alla Camera e al Senato, in particolare quello della Democrazia cristiana, dal 1971 stanno proponendo al Parlamento disegni di legge riguardanti le società di investimento immobiliare, le società di risparmio immobiliare e i fondi di investimento immobiliare. Penso che, se nel caso dei fondi comuni immobiliari si è arrivati in ritardo — non mi interessa il successo dei fondi comuni, quello che importa è che il Parlamento sia venuto incontro alle attese dei risparmiatori — e se in altri casi il legislatore ha saputo prevenire certi fenomeni (tanto che, per iniziativa del Governo, si sono già varate nel 1983 alcune leggi per consentire l'ampliamento del mercato azionario che in Italia è carente, con normative che il Governo ha proposto e il Parlamento ha approvato, ma che gli operatori non hanno ancora utilizzato: parlo della legge Formica, che consente la quotazione in borsa, con agevolazioni importanti, delle aziende derivanti dagli scorpori), in questo caso il tenere insieme quello che è un disegno generale di nuovi strumenti finanziari — quello sì che è in ritardo rispetto ad altri paesi — ma considerando anche l'aspetto contingente di una vicenda che turba numerosi risparmiatori italiani, non sia un atto privo di saggezza, ma debba essere considerato nel solco e nella linea di questo impegno che dura da molti anni. Per cui, come sempre si è detto nei lavori della Commissione, l'importante è che nasca un provvedimento ben studiato per la parte generale e che tenga conto, per quanto possibile, ma nei tempi utili, di vicende particolari.

Sono rimaste alcune perplessità, che sono diverse da un lato all'altro dall'Assemblea, in quanto qualcuno ritiene che le norme fiscali siano troppo agevolative, mentre altri pensano il contrario. Devo dire personalmente che io sono tra i primi ad averle, e continuo a ripeterlo, perchè, se in altri paesi queste forme di investimento sul mercato immobiliare, che è tipico per avere fasi di ristagno, di fermata o di caduta, sono state il motivo originario di fenomeni come quello dell'America in cui per i fondi americani sono state le

norme fiscali agevolative ad aver consentito una ripresa che le vicende *reits* (*real estate investment trusts*) hanno consentito, se in questo momento si ritiene (qualcuno può ritenerlo in un senso ed altri diversamente) che un fermo sul mercato immobiliare (che non è fatto solo di abitazioni residenziali, anche se questa è una fetta molto importante) sia dovuto anche alle forme di finanziamento che hanno raggiunto tassi a livelli assurdi, quella odierna può essere la strada che ha anche una sua validità economica e che non va vista solo sotto il profilo delle agevolazioni fiscali in quanto tali al singolo operatore: si tratta sì un impiego del risparmio in un modo che si ritiene più utile di altri, indirizzandolo in quella direzione.

Ora, le opinioni sono e rimangono diverse, però su questo e su altri argomenti anticipo già che il relatore (come ho già detto anche in Commissione) ritiene di prevalente importanza arrivare all'approvazione di un provvedimento per questo settore, e che non sono rilevanti gli elementi che dividono sulla parte fiscale (che non hanno mai diviso nè i proponenti nè il relatore in Commissione: siamo solo in attesa di individuare quale sia la soluzione più gradita anche al Governo) o su altri aspetti tecnici che possono alterare la sostanza del provvedimento.

A questo riguardo, il senatore Finocchiaro ha prima citato le «balorde campagne di stampa» che ci hanno riguardato nei mesi scorsi, però deve dare atto il senatore Finocchiaro a tutti i membri della Commissione, che, nonostante le balorde campagne di stampa, la Commissione ha lavorato con pacatezza ed equilibrio. Ricordo che, già quando in questa Aula approvammo la legge sui fondi mobiliari, io dissi che il Parlamento compiva un atto importante e approvava una legge importante, nonostante i titoli di alcuni giornali (dei quali potremmo fare una raccolta, ma solo per curiosità); e questo vale anche oggi: nonostante la campagna di alcuni giornali, noi abbiamo lavorato seriamente, con tranquillità e con equilibrio, sicuri di essere sereni nel nostro lavoro.

Però il senatore Finocchiaro ha voluto indicare e riassumere con molta chiarezza e con un'ampia esposizione le principali

riserve che sono state manifestate da lui e dal suo Gruppo in Commissione, che hanno portato all'astensione su una parte del provvedimento e che si traducono oggi in emendamenti. Io ritengo di intervenire su queste riserve, parlando dei singoli emendamenti.

Il senatore Pistolese ha indicato gli elementi positivi e, tra le perplessità, ne ha indicate essenzialmente due: una è la esiguità dei limiti di liquidità fissati nel provvedimento, cioè la liquidità che la società deve mantenere è fra il 5 e il 10 per cento. Può essere poco o può essere tanto: in questa materia evidentemente dare i numeri è difficile, ma questo serviva per indicare che un minimo di liquidità ci deve essere; ascoltando le esperienze di altri paesi raccontateci da esperti durante indagini conoscitive, considerando che in quei paesi il limite è tra il 5 e il 6 per cento, l'aver detto che il limite deve essere tra il 5 e il 10 per cento, per quanto ci riguarda, ci è sembrato una cosa prudente: l'esperienza ci dirà se va bene o se il limite deve essere modificato.

Il punto più importante che il senatore Pistolese ha sollevato è quello da lui sempre ripetuto in Commissione, cioè il suo disaccordo sull'affidare la vigilanza alla CONSOB anziché alla Banca d'Italia. Ora, su questo punto bisogna intendersi, perchè noi abbiamo ascoltato più volte in Commissione (ancora ieri sera, in occasione della discussione di altro argomento) che non è un'invenzione di qualche proponente o di qualche relatore. Sono gli stessi organi preposti alla vigilanza in questa materia che gradiscono una divisione di compiti: i compiti che hanno riguardo al controllo dei flussi creditizi, cioè alla materia creditizia, da affidarsi alla Banca d'Italia; tutto quanto si discosta via via dalla materia creditizia e investe altri problemi da affidarsi alla CONSOB, e perciò anche il distacco che la Banca d'Italia prende da queste vicende quando nasce una società di investimenti, è dovuto al fatto che questo è un elemento tipico diverso da una attività creditizia. C'è questa distinzione.

Mi pare che la posizione del senatore Pistolese rimanga isolata ma tocchi un elemento importante che ha trovato invece il consenso ampio della maggioranza della Commissione, che non ha scelto a caso ma

ha addirittura modificato la proposta iniziale dopo aver ascoltato i motivi esposti anche dal Ministro del tesoro e dagli organi preposti alla vigilanza dei singoli settori. Il senatore Pistolese ha rivolto delle domande specifiche al relatore in ordine a ciò che potrà accadere con quanto previsto dall'articolo 17. Io faccio il relatore, non l'indovino, però alcune cose si possono dire. Quando si trasformassero le quote del fondo in azioni di risparmio cosa accadrà sul mercato? E cosa fa la società italiana che promuove questa iniziativa nei confronti del fondo estero? E per conto di chi? È questo il punto che ci ha consigliato di non accogliere la proposta del senatore Pistolese, che diceva: i quotisti dell'Europrogramme depositano le loro quote manifestando l'intenzione di accedere ad una conversione delle stesse in azioni di risparmio nella nuova società italiana, ma solo dopo la conclusione di una trattativa decideranno se rimanere o andarsene. Questa è la sua tesi. Ma come conciliare questo con la sua seconda domanda, senatore Pistolese? Come fa la società italiana a trattare qualsiasi azione di questo tipo senza sapere per conto di chi è e per quale importo parla? Allora si è detto: uno deve depositare, manifesta una intenzione e poi avrà tutta la possibilità, anche con l'approvazione da parte dell'assemblea dell'operazione proposta e non ancora approvata, di realizzarla. Questo è il motivo per cui la risposta se l'è data da solo, senatore Pistolese: non si può volere l'una e l'altra cosa. Lei poi si augura che i portatori siano banche e assicurazioni, anche in questo confermando un orientamento più volte da lei sostenuto e poi sostenuto anche, vedo, dagli emendamenti dei senatori del Gruppo comunista.

Anche su questo punto c'è una scelta di fondo. Già nella vicenda dei fondi mobiliari abbiamo deciso di non attribuire privilegi a nessuno, tanto meno a banche e compagnie di assicurazione, nel promuovere i fondi. Ricordo che al Ministro del tesoro di allora, il senatore Andreatta, si diceva: queste vicende, se vogliamo guardare anche all'esperienza di altri paesi dove queste cose hanno avuto successo, dimostrano che molte volte vale più l'impegno e la fantasia, oltre che la correttezza e la serietà, di qualche



giovane agente di cambio o *broker*, come si chiamano in altri paesi, che grossi mastodonti assicurativi o bancari per promuovere queste cose.

BONAZZI. Fino ad oggi lo hanno fatto soltanto banche e assicurazioni.

BERLANDA, *relatore*. Questa è l'anomalia delle cose italiane, per cui vediamo che di fatto, senza avere attribuito alcun privilegio, sono partite le banche. Ma sono partite per un altro motivo, senatore Bonazzi, perchè il fenomeno della disintermediazione non è solo italiano e sta venendo avanti. Il risparmiatore vuole compiere anche altre scelte e qualcuno che è attento — io sono felice di questo — guarda anche questo fenomeno e cerca di esservi presente. L'augurio che tra i promotori ci siano enti seri è certamente da condividere, senatore Pistolese; il principio di riservare un privilegio o una esclusiva non è stato accettato dalla Commissione.

Il senatore Pintus ha sollevato prevalentemente questioni di carattere fiscale dopo quelle a cui ho accennato all'inizio. La storia dell'articolo 15 è stata riportata, ritengo, con una certa fedeltà nella relazione proprio perchè ha preso molto del nostro tempo. Non si era partiti con una fantasia priva di giustificazioni: ci si riferiva al trattamento vigente per legge per i fondi mobiliari. Ma non solo a questo, perchè la materia è diversa: ci si richiama alla proposta di quella famosa commissione di esperti nominata dal Ministero del tesoro che il senatore Bonazzi citava (perciò non sono fantasie) e con l'indicazione che si dovesse trovare qualcosa che colpisse non tanto per l'entità dell'agevolazione quanto per la forma. Ricordo che nella discussione svoltasi in Commissione il ministro delle finanze Visentini ci ha rammentato che le agevolazioni di cui si parla per i fondi immobiliari non sono poi così grandi, perchè far pagare uno 0,20 per cento sul patrimonio avendo perso la ritenuta di acconto e il credito di imposta non costituisce una grande agevolazione. Qualcosa però è e i risparmiatori l'hanno presa come tale, perchè infatti il risparmio va in quella direzione.

Ma si era dichiarato fin dall'inizio che questa vicenda non era discriminante per far nascere i fondi, tanto che la fermata che si è determinata per via di quello che il senatore Finocchiaro ha chiamato il leale oppositore della legge, cioè il Ministro delle finanze, da parte nostra ha rappresentato per qualche mese solo un'attesa, per sapere quale fosse la forma più gradita per uscire da questa vicenda. La forma finale è stata quella di escludere agevolazioni per l'imposizione diretta, e in questo caso, tornando alla proposta fatta dalla commissione degli esperti più volte citata, di agevolare i trasferimenti. Addirittura in questo campo il Ministro delle finanze ha proposto e concesso agevolazioni sui trasferimenti analoghe a quelle proposte nel disegno di legge originario dal senatore Finocchiaro, e perfino di più per il caso Europrogramme.

La domanda che il senatore Pintus ha posto al relatore è quale ragionevolezza vi sia nel facilitare queste società per operazioni identiche a quelle svolte dai privati. Ma qui non si tratta di un'agevolazione sul singolo atto, altrimenti non sarebbe il caso di parlarne. Se si prevede un articolo apposito per il trattamento fiscale di queste società è perchè si guarda allo strumento complessivamente, non solo ai singoli atti che esso compie. È solo per questo che si pensa ad una possibile agevolazione dei trasferimenti, altrimenti la norma avrebbe dovuto essere diversa. Non possiamo andare a guardare tutti gli articoli di legge riguardanti l'IVA, l'imposta di registro, l'INVIM e inserire in quella sede emendamenti che stabiliscono l'esenzione se l'atto è compiuto dal signor Rossi o dal signor Bianchi. La norma nasce specificamente nell'ambito della legge istitutiva, per cui per questo orientamento non c'è differenza. (*Commenti del senatore Pintus*). Ci sono già le società immobiliari in Italia, esistono già le società per azioni quotate in borsa: uno si potrebbe indirizzare in quella direzione, però non è che esse abbiano avuto vicende migliori di altre (basti pensare alle grosse società immobiliari italiane), abbiano raccolto il risparmio o sostenuto il mercato in tempi stagnanti. Hanno svolto la loro funzione, che non è

quella di raccogliere e indirizzare il risparmio verso investimenti produttivi.

Il senatore Bonazzi — e concludo — ha innanzitutto ricordato, richiamandosi anche alla relazione e a interventi di colleghi, il significato del nuovo istituto, che si inserisce appunto nel quadro di una tutela del risparmio, la quale, come egli giustamente ricordava, non va vista solo nel conservare il valore, ma anche nell'individuare strumenti adeguati e regolamentarli per raccogliere il risparmio stesso e stimolare gli investimenti.

Ma appunto per questa impostazione di fondo non capisco perchè si accentuino le divergenze quando il punto di partenza è lo stesso. Se è vero che questo istituto si colloca in quel disegno tendente ad individuare nuovi strumenti di raccolta del risparmio per indirizzarli verso gli investimenti tutelando il risparmiatore con garanzie e controlli, alcuni dei punti di divergenza da lui indicati non sono coerenti con questa iniziale affermazione.

I cinque punti di divergenza posti in rilievo dal senatore Bonazzi a nome del suo Gruppo sono i seguenti. Innanzitutto la maggioranza delle azioni dovrebbe essere attribuita a banche e istituti di assicurazione. La maggioranza della Commissione però non ritiene che questa sia un'esclusiva da riservare a quegli istituti.

In secondo luogo, il senatore Bonazzi ricorda che il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio è il più elevato tra quelli previsti dalla commissione di esperti del 1982. Egli però ricorderà anche che la Commissione finanze e tesoro, nel corso dei suoi lavori, nell'anno 1984, ha ascoltato su questo argomento specifico, più volte, degli esperti: ha ascoltato gli esperti della Banca d'Italia ed altri, per vedere se il rapporto 1-20 era giustificato. Da qualcuno di quegli esperti ci è stato detto che nella gamma degli operatori finanziari, in Italia, e nei rapporti agli stessi attribuiti, o di fatto praticati (dalle banche di credito ordinario, fino agli istituti a medio credito) il rapporto 1-20 è considerato equilibrato, ed è per questo che si è scelto.

Il punto di divergenza maggiore, però, è quello della nominatività delle azioni di risparmio e del trattamento fiscale. Ora, da

questo punto di vista, sì, c'è una divergenza che non è solamente nel disegno di legge e che riguarda i tipi di istituti che si vogliono via via realizzare, per questa considerazione: se guardiamo alle vicende italiane del risparmio degli ultimi anni nel nostro paese (il nostro paese ha sempre avuto un alto tasso di risparmio, che speriamo si conservi per molti anni), e guardiamo ciò che sta accadendo in altri paesi, sia analoghi al nostro, sia più importanti, ma con simili caratteristiche (per dirlo in sintesi, anche se forse non sarò molto preciso), si vede che mentre l'attività finanziaria è stata per molti anni — dal dopoguerra in poi — complementare di un'attività economica, oggi via via sta prendendo fisionomia autonoma; per cui — visto anche a livello del risparmiatore — non è più un fatto isolato che un cittadino abbia un reddito derivante dal suo lavoro o da una attività di impresa, ma anche un reddito derivante dal risparmio. L'attività finanziaria e il risparmio delle famiglie sta assumendo delle dimensioni di grande rilevanza; per il risparmio il cittadino chiede tutela, garanzia, ma non vuole la tutela e la garanzia delle leggi, delle manette e dei controlli, bensì quelle essenziali, cioè la diversificazione dei rischi e la trasparenza.

Ora penso che questa tendenza agevolata (nel senso di indirizzare il risparmio anziché verso titoli che, solo perchè sono al portatore, molte volte, richiamano l'interesse del risparmiatore, perchè la moda di questi ultimi sei mesi, o di questi anni, degli alti tassi non è tanto il motivo esclusivo per il quale si fa l'investimento, ma verso titoli al portatore che però abbiano come orientamento degli investimenti diversi) può essere uno degli obiettivi validi, oltre che una scelta che ispira alcune proposte di provvedimenti, in questo caso concernente gli strumenti dei fondi immobiliari.

L'ultimo punto di divergenza, che il senatore Bonazzi indicava, era un punto di dissenso molto aspro per l'esenzione delle plusvalenze, ed egli ha indicato anche dei casi, cioè quanto versato dai sottoscrittori e quanto stimato oggi.

Io non credo che si possa fare in questo modo un calcolo, perchè nella differenza che esiste fra i cinquecento miliardi versati dal

1969 in poi e la situazione oggi, ci sono anche i redditi derivanti dagli immobili, redditi che hanno scontato le imposte, perchè tutte quelle società — se sono società italiane — hanno già scontato le imposte: si tratta di riserve costituite con redditi che hanno scontato le imposte, e in quindici anni si fa in fretta a modificare anche i valori. (*Interruzione del senatore Bonazzi*). Quando di questo si è parlato in Commissione, è stato il punto sul quale il Ministro delle finanze, al quale il Ministero del tesoro si era rimesso per competenza, e al quale la Commissione ha chiesto di indicare che cosa dovesse fare...

BONAZZI. Qualche volta sbaglia anche il Ministro delle finanze.

BERLANDA, *relatore*. ... ci ha detto che in questa materia, evidentemente, si poteva fare qualche agevolazione; infatti, come in tutta la legislazione del dopoguerra, che riguarda fusioni o trasformazioni (cioè, quando si è trattato di «cambiar giacca», ma con lo stesso contenuto, è stata prevista una agevolazione) anche in questo caso valeva la pena di introdurre le agevolazioni; se poi, di fatto, questo si realizzerà, se avverrà, e la formula sarà quella possibile dell'acquisizione, da parte della società italiana, delle azioni delle 74, 20 o 15 società, o quelle che siano, che costituiscono il fondo Europrogramme, non c'è neanche da discutere di plusvalenze, perchè c'è un fatto di acquisizione di azioni e di incorporazione per fusione. Per cui può anche essere che non si tratti di una grossa agevolazione.

In ogni caso, quando si è discusso di questo, c'era la consapevolezza che valesse la pena, per questa vicenda, di consentire il trasferimento di beni, o di parte dei beni, da quel contenitore ad un altro.

Ritengo di avere esposto le mie opinioni su quanto i colleghi hanno cortesemente voluto dire nei loro interventi in discussione generale e concludo ripetendo che questa vicenda, a giudizio del relatore e della Commissione, va vista per quello che è stata alla sua origine, come atto di continuità rispetto ad iniziative che Governo e Parlamento da anni

insieme stanno perseguendo per tutelare il risparmio e per indirizzarlo verso investimenti produttivi, per cui un intervento ed una attenzione sono anche opportuni e per un certo verso doverosi nei confronti di vicende contingenti. Il testo al nostro esame cerca di rispondere alle due esigenze, senza per questo essere un testo perfetto; in esso però le differenze non sono quelle che possono sminuire l'importanza del lavoro svolto in collaborazione tra Commissione e Governo fino a questo punto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo è grato del lavoro costruttivo che è stato svolto dalla Commissione finanze e tesoro sulla base della proposta del senatore Berlanda ed anche dei contributi autorevoli che sono intervenuti oggi in quest'Aula. Il Governo, dicevo, riconferma, come in altre occasioni, la volontà di pervenire ad una disciplina di carattere generale dei fondi di investimento immobiliare in modo da completare, dopo la legge 23 maggio 1983, n. 77, che regola i fondi mobiliari, il quadro della disciplina in tale settore.

L'introduzione, nel nostro ordinamento giuridico, del nuovo strumento contribuirà — noi crediamo — ad offrire ai risparmiatori un più ampio ventaglio di opportunità di investimento delle risorse finanziarie, agevolando la canalizzazione di fondi verso un settore che ha mostrato, negli ultimi anni, segni di difficoltà. Testimonianza di tale volontà è il fatto che il Governo, pur avendo rinunciato ad assumere una propria autonomia iniziativa in materia, non ha mancato di fornire, durante il laborioso *iter* della proposta di legge ora all'esame di questa Aula, tutto il suo costruttivo contributo.

Una prima sostanziale riflessione ha avuto ad oggetto l'eventuale qualificazione dei fondi immobiliari quali strumenti di intermediazione finanziaria sul modello dei fondi mobiliari. Il disegno di legge in esame, recependo, ci sembra, i suggerimenti del Governo, ha peraltro escluso tale configurazione.

Infatti, mentre i fondi mobiliari costituiscono una particolare categoria di intermediari finanziari che raccolgono risorse presso il pubblico di risparmiatori e le trasmettono ad altri operatori del sistema economico, indirettamente irrobustendo i flussi che alimentano il mercato mobiliare primario, i fondi di investimento immobiliare invece, secondo la struttura prescelta, sono niente altro che società per azioni fortemente capitalizzate che investono le risorse raccolte direttamente in immobili ovvero in società a prevalente contenuto immobiliare nelle quali debbono assumere una partecipazione assai elevata. Non essendo intermediari finanziari, i fondi immobiliari non pongono perciò problemi di stabilità e di liquidità tali da richiedere un sistema di vigilanza affidato alla Banca d'Italia e modellato secondo la disciplina propria delle imprese bancarie e delle società di gestione di fondi mobiliari, come previsto dalla legge n. 77 del 1983.

Considerata poi la scelta di una struttura chiusa dei fondi di investimenti immobiliari, neppure si pongono i problemi di stabilità e di liquidità dei fondi immobiliari «aperti», essendo questi ultimi impegnati e tenuti al riscatto delle quote in qualsiasi momento.

In definitiva, i fondi di investimento immobiliare, alla pari di ogni altra società azionaria aperta al pubblico risparmio che non si qualifichi come intermediaria finanziaria, interessano il mercato dei capitali soltanto nella misura in cui emettano titoli azionari e li collochino presso il pubblico. Ne deriva che un regime autorizzatorio riferito al momento dell'emissione di questi titoli e finalizzato al controllo dei flussi finanziari relativi al collocamento dei titoli stessi presso il pubblico, è sembrato sufficiente a garantire, in congiunzione con la disciplina della trasparenza delle offerte e con i controlli all'uopo espletati dalla CONSOB, un'adeguata tutela del mercato e degli investitori.

Vi è poi una seconda valutazione. È apparso necessario delineare meglio il quadro strutturale ed organizzativo del fondo immobiliare. Si è in effetti riconosciuto che il fondo non costituisce un patrimonio autonomo rispetto a quello della società e, che

inoltre, appariva fuorviante la stessa denominazione dell'istituto, onde si è preferito adottare quella più tecnicamente corretta di «società di investimento immobiliare», tanto più che, nella fattispecie, si è optato, come già detto, per l'ipotesi del fondo chiuso.

Si è posto anche il problema relativo all'eventuale previsione di un regime autorizzatorio diversificato rispetto a quello attualmente disciplinato dalla legge 3 maggio 1955, n. 428, per gli aumenti di capitale. Si è preferito, per quanto riguarda questo problema, il mantenimento del regime ordinario previsto da tale legge, tenuto conto, tra l'altro, che è ormai prossima l'approvazione, da parte della Camera dei deputati, nell'ambito del disegno di legge n. 1292 d'iniziativa governativa, di una profonda modifica di tale regime anche per ciò che concerne gli aspetti procedurali attraverso una radicale semplificazione caratterizzata dall'introduzione dell'istituto del silenzio-assenso.

D'altra parte, per i motivi poc'anzi chiariti, è apparso più rispondente alla logica del sistema assoggettare la società di investimento immobiliare al controllo del Ministero del tesoro attraverso l'iscrizione in un apposito albo tenuto a cura di detta amministrazione e della CONSOB alla quale, in aggiunta ai poteri di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, sono state attribuite specifiche competenze con particolare riferimento ai prospetti di valutazione del patrimonio sociale.

Signor Presidente, abbiamo ritenuto importante richiamare alcuni dati essenziali sulla normativa generale di questo disegno di legge oggi al nostro esame, anche se vi è una parte significativa di carattere transitorio su cui ora vorrei soffermarmi più brevemente; rimane comunque di assoluta priorità per il Governo la parte, appunto, di carattere generale.

Per quanto concerne la normativa transitoria, il problema di fondo affrontato dal Governo nell'attività di collaborazione tecnica ai lavori della Commissione, rispetto ai lavori della medesima, è stato quello di individuare un meccanismo in grado di conciliare tre diverse esigenze che del resto sono state correttamente ricordate poc'anzi dal

relatore senatore Berlanda. In primo luogo, la trasformazione, in termini giuridicamente corretti, dei fondi di investimento immobiliare chiusi, quali sono quelli attualmente operanti nel territorio dello Stato; in secondo luogo, la compatibilità dei meccanismi ipotizzati con l'ordinamento giuridico estero di appartenenza dei fondi; in terzo luogo, la tempestività dell'intervento legislativo, onde evitare che il meccanismo possa essere frustrato nella sua pratica realizzazione.

La collaborazione offerta dal Governo alla ricerca di soluzioni idonee a soddisfare le esigenze suddette ha peraltro avuto come obiettivo primario quello dell'esistenza di situazioni di fatto che coinvolgono gli interessi di decine di migliaia di risparmiatori, interessi — è bene precisarlo ancora una volta e ripetutamente il Governo ha avuto modo di farlo in sede di Commissione — di carattere generale dei risparmiatori medesimi e non certo concernenti singole persone.

Questi interessi sono cioè di carattere generale e il Governo li ha ritenuti meritevoli di considerazione anche per dare riscontro agli auspici pressochè unanimi provenienti dalle varie forze politiche e dalla stessa Commissione, prescindendo del tutto da situazioni di singoli soggetti.

Tale considerazione ha comunque indotto il Governo a ribadire, costantemente e in ogni sede, l'impegno secondo cui l'eventuale disciplina del settore non avrebbe dovuto comportare, neppure con riferimento al richiamato interesse dei risparmiatori in generale, nè direttamente nè indirettamente, sia ora che in prospettiva, alcun impegno finanziario di carattere pubblico.

Personalmente confido che il ribadire questo impegno, che non è soltanto una dichiarazione, ma che ha determinato un comportamento consequenziale in Commissione ed in quest'Aula, tranquillizzi coloro che hanno riproposto interrogativi al riguardo.

Da parte del Governo è stata inoltre particolarmente sottolineata la necessità di due significative cautele: la prima intesa a riconoscere ai quotisti del fondo estero il diritto ad assumere la veste di azionisti ordinari della costituenda società italiana e, la secon-

da, volta ad impedire che la società estera assuma nell'ambito del nuovo organismo societario una posizione dominante. È vero che, almeno astrattamente, non possono escludersi ipotesi di intermediazione fittizia di persone volte a vanificare la previsione suddetta; ma, a parte i controlli resi possibili dalle norme per l'accertamento della proprietà azionaria delle società quotate in borsa di cui al disegno di legge n. 847 in avanzata fase di esame presso la Camera dei deputati — ci auguriamo anzi che nei prossimi giorni possa intervenire un voto conclusivo dato che la Commissione finanze e tesoro della Camera in sede legislativa si è già espressa favorevolmente sui singoli articoli del provvedimento — resta il fatto che la possibile elusione del precetto giuridico rilevante ai fini sanzionatori non può e non deve impedire la disciplina di situazioni, come quella di specie, giuridicamente apprezzabili.

Un'altra preoccupazione che ci siamo posti in sintonia con la Commissione è quella delle conseguenze che sulla stabilità del mercato dei valori mobiliari potrebbero determinarsi — ricordo a questo proposito le giuste osservazioni avanzate inizialmente dal senatore Cavazzuti — per la massiccia offerta di vendita delle azioni di risparmio ottenute dai sottoscrittori del fondo in cambio delle quote del fondo estero. Si è ritenuto che a tale situazione possa farsi fronte attraverso la prevista attribuzione alla CONSOB — e insieme abbiamo concordato una apposita formulazione — di espliciti poteri per la individuazione dei tempi per l'ammissione dei suddetti titoli alla quotazione in borsa.

Un altro problema delicato è quello della compatibilità tra il meccanismo ipotizzato e l'eventuale decisione delle competenti autorità estere di vigilanza sulla messa in liquidazione del fondo, problema che è stato verificato attraverso la CONSOB e la Banca d'Italia. Tale verifica, dei cui risultati ha dato comunicazione direttamente il ministro del tesoro Gorla alla Commissione finanze e tesoro, non ha evidenziato in astratto impedimenti di ordine strettamente giuridico. Tuttavia non si deve realisticamente ignorare, nella correttezza e nella onestà che credo

debba sempre caratterizzare la nostra azione ed in particolare su questo problema, che la durata della procedura liquidatoria sarà assai lunga. Ricordiamo quello che ci è stato detto a questo proposito nelle lettere degli organismi italiani che sono stati incaricati della verifica. Nell'ambito dell'eventuale procedura liquidatoria dovrà infatti prevedibilmente tenersi conto della necessità di assicurare parità di trattamento tra i sottoscrittori, donde anche l'eventualità che il riscatto dei beni ed il successivo trasferimento di essi alla società di investimento immobiliare, si realizzino in concreto solo con la chiusura della procedura medesima per consentire il soddisfacimento degli interessi di tutti i sottoscrittori, e quindi della *par condicio* nei confronti di coloro che non abbiano optato per la trasformazione delle quote in azioni di risparmio.

È evidente che, in tal caso, l'utilità dell'operazione di cosiddetta trasformazione potrebbe risultare di molto attenuata, sommandosi per i sottoscrittori due convergenti incertezze: quella del momento in cui ottenere il possesso delle azioni di risparmio in cambio delle quote del fondo e quella, implicita in tutta l'operazione, della indeterminatezza del valore reale che il mercato, soltanto il mercato, sarà in grado di attribuire a dette azioni.

In sostanza, il meccanismo previsto dall'articolo 17 — e io qui vorrei ribadire ancora una volta, ma le affermazioni hanno molto minor peso rispetto ai comportamenti che tutti insieme abbiamo adottato e che mi pare evidenzino in modo esplicito come questo articolo 17, per scelta precisa, per volontà ferma, sia assolutamente al di fuori di cosiddette operazioni di salvataggio — obiettivamente sembrerebbe rispondere meglio alla effettiva utilità dei risparmiatori nell'ipotesi che esso non si realizzi successivamente a processi liquidatori, i cui tempi forse potrebbero incidere non sulla compatibilità giuridico-astratta dell'opzione — come ci è stato indicato dai riscontri della CONSOB e dalla Banca d'Italia — ma sulla sua convenienza in concreto. E quindi credo che noi dobbiamo fare, per quello che è di nostra diretta competenza, la nostra parte e dire

ancora onestamente quali risultati sono prevedibili nelle varie ipotesi, senza in alcun modo mitizzare il meccanismo dell'articolo 17, d'altra parte escludendo in maniera assoluta ogni benchè minima, anche non volontaria, intenzione di interferire sulle autonome decisioni delle autorità svizzere. Ma, proprio per questo credo che dobbiamo guardarci da qualsiasi appello, da qualsiasi pronunciamento in un senso o nell'altro nei confronti di quelle autorità, perchè, se ci attestassimo su posizioni di appello, o anche di semplici dichiarazioni, nei confronti delle autorità svizzere, contraddiremmo — ciò che mi sembra sia stato unanimemente auspicato e che d'altra parte il Governo autonomamente intende portare avanti in maniera precisa — il proposito di evitare qualsiasi interferenza nelle autonome decisioni delle autorità suddette.

Ed è per queste considerazioni che il Governo non ha mancato invece in più occasioni — nelle sedute della Commissione finanze e tesoro del 17 aprile, del 3 luglio e del 26 settembre 1984 — cioè tenendo conto in concreto delle incidenze che potrebbero avere le scelte di nostra competenza, di sottolineare l'auspicio che la nuova normativa fosse approvata in modo tale da non essere condizionata dal sopravvenire di nuove situazioni di fatto. Ed è per questo altresì che il Governo ha, dinanzi alla stessa Commissione, ripetutamente, e ancora il 13 febbraio scorso, chiaramente esplicitato che la soluzione tecnica prospettata non può essere miracolisticamente ritenuta risolutiva dei problemi dei sottoscrittori. E nessun altro affidamento di altro tipo è possibile riconoscere a questi ultimi, particolarmente sotto il profilo del rapido ed integrale recupero dei risparmi investiti, ciò dipendendo da scelte e fattori obiettivi sui quali nè il Governo, nè il Parlamento sono in grado di esercitare alcuna influenza.

Spetterà in particolare al fondo estero assumere l'iniziativa di promuovere o meno la costituzione della società di investimento immobiliare — una volta che fosse approvata la normativa in esame — alla luce soprattutto delle vicende alle quali il fondo

potrebbe risultare soggetto nell'ambito dell'ordinamento di appartenenza. Il che giustifica, anche per questo verso, la scelta operata dalla norma di affidare al fondo medesimo ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo; così come spetterà alle autorità estere di vigilanza consentire o meno che il fondo estero negozi con la nuova società il trasferimento delle attività patrimoniali, avendo cura di salvaguardare, sul piano della assoluta parità, tutti i sottoscrittori, informandoli compiutamente di ogni aspetto connesso all'opzione che essi saranno chiamati a compiere, anche sotto il profilo dei tempi di durata dell'operazione di trasformazione delle quote in azioni di risparmio, specie nel caso di sopravvenuta liquidazione del fondo. Nè gli stessi risparmiatori potranno sottrarsi al dovere di compiere con oculatezza le loro scelte, esigendo dal fondo estero e dalle autorità di vigilanza le occorrenti informazioni, essendo quelli gli unici organi in grado di offrire i più completi e necessari ragguagli.

Credo che queste ulteriori dichiarazioni confermino ancora una volta come, da parte del Governo, vi sia la precisa volontà di porsi assolutamente al di fuori, anche per quanto concerne le norme transitorie dell'articolo 17, di una normativa che possa configurarsi come operazione di salvataggio.

E a conclusione, signor Presidente, ancora una volta il Governo intende ribadire che le opportune, necessarie puntualizzazioni sui problemi della disciplina transitoria non devono far passare in seconda linea la finalità, assolutamente prioritaria, del provvedimento, che è quella di porre a disposizione dei risparmiatori, e come strumento di indispensabile sviluppo degli investimenti, un nuovo istituto di completamento del quadro operativo italiano nel settore economico-finanziario considerato.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole Sottosegretario.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

### Interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**ROSSI, segretario:**

**ANDERLINI.** — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se non intenda intervenire, valendosi dei poteri che la legge gli conferisce, per impedire che nel cuore della Valle Santa reatina, area paesisticamente — e, si potrebbe dire, anche spiritualmente — protetta, sia costruito, come è nei progetti del Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, un supercarcere di gran lunga eccedente le necessità della popolazione carceraria normalmente rinchiusa nel carcere reatino di Santa Scolastica e destinato, quindi, ad ospitare detenuti provenienti da altre strutture carcerarie, tenendo conto che una massiccia costruzione del genere di quella prospettata offende seriamente il prezioso paesaggio della Valle, offusca l'immagine turistica della città, crea le condizioni (anche per la sua ubicazione molto lontana dal centro) della nascita collaterale di una serie di strutture abitative e di servizi in contraddizione con il piano paesistico e provoca (a dir poco) stupore nei francescani di tutto il mondo.

(3 - 00830)

**MARGHERITI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che l'uso del termine « fresco » sulle confezioni di latte pastorizzato ha dato luogo in questi ultimi anni a frequenti ricorsi alla Magistratura e ad una giurisprudenza di merito di opposte conclusioni;

considerato che la circolare n. 36 del Ministro della sanità, emanata nel 1982, che impediva la dicitura « fresco » sui contenitori di latte pastorizzato, fu immediatamente sospesa a seguito dei pronunciamenti contrari di alcune Regioni e delle associazioni dei produttori;

dato atto che la commissione di esperti, incaricata dal Ministro della sanità di predisporre un apposito disegno di legge che stabilisse i requisiti per la produzione e la commercializzazione del latte, ha ormai da

tempo concluso i suoi lavori e che — lo ha dichiarato in data 13 marzo 1985 in Commissione sanità del Senato il sottosegretario De Lorenzo — « il documento tecnico, date le implicazioni agro-economiche, è stato trasmesso per un esame preventivo al Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 6 agosto 1984 e non appena il Ministro dell'agricoltura avrà espresso il suo parere il documento potrà tradursi in disegno di legge ed essere presentato al Parlamento »,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali motivi hanno fatto e fanno ostacolo alla definizione del preventivo parere richiesto al Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

2) in quali tempi — data l'urgenza di ristabilire la indispensabile certezza del diritto per tutti i produttori e i commercianti, sia di latte pastorizzato che di quello sterilizzato — il Ministro ritiene di poter esprimere il parere in questione.

(3 - 00831)

GIUGNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, nell'imminenza dei sorteggi dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi per cattedra universitaria, non sia opportuno rendere di pubblica ragione i criteri e le procedure che vengono seguiti per lo svolgimento di tali sorteggi.

(3 - 00832)

MIANA, CAVAZZUTI, VECCHIETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso e considerato:

che la strada statale n. 623, « del Passo Brasa », che collega i comuni della comunità montana dell'Appennino Modena-Est con Modena e Bologna, è arteria di comunicazione di vitale importanza per l'economia della zona, prevalentemente fondata sulla agricoltura, sull'artigianato e sul turismo;

che da più di un decennio la strada suddetta è andata progressivamente peggiorando, nonostante i numerosi e pressanti inviti rivolti dagli Enti locali all'ANAS e al Ministero, in quanto di loro competenza, per interventi definitivi e risolutivi;

che da troppi anni si assiste all'esecuzione di opere del tutto marginali, che non han-

no portato alcun giovamento alle condizioni di transitabilità con dispersione di notevoli capitali;

che il peggioramento della percorribilità ha contribuito ad aggravare ulteriormente le condizioni sociali ed economiche della zona, anche per l'emarginazione in cui vengono a trovarsi le imprese operanti in quei comuni nel contesto del sistema produttivo regionale e nazionale, e che tale situazione, pertanto, non è causa ultima della ripresa dell'esodo delle popolazioni della zona;

che un notevole impegno finanziario grava sugli Enti locali e sulla Regione per la realizzazione del metanodotto in fase di progettazione, che però, a causa del dissesto di detta via di comunicazione, rischia di non produrre gli effetti sperati nell'economia della zona,

gli interroganti chiedono al Ministro di conoscere quali progetti esecutivi sono stati approntati dall'ANAS per organici interventi lungo tutta la citata strada statale n. 623, al fine di garantirne la transitabilità con scelte programmate e radicali, quali sono i tempi di esecuzione previsti e quali sono i finanziamenti definiti o in via di definizione.

(3 - 00833)

### *Interrogazioni*

#### *con richiesta di risposta scritta*

FIORI, MILANI Eliseo. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che, in conseguenza delle agitazioni nel campo dell'informazione, ormai da tempo i giornali escono incompleti o non escono affatto (e l'ultimo *black-out* si prolungherà per due giorni, il 21 e il 22 marzo 1985);

che le agitazioni sono la risposta al rifiuto dell'ala dura degli editori di sedersi al tavolo della trattativa per il rinnovo dei contratti di lavoro;

che l'ala dura degli editori tende ad accreditare un'immagine senza alcuna corrispondenza nella realtà, giacchè la gran massa dei giornalisti italiani ha paghe ormai di poco al di sopra della sussistenza ed è un inganno far credere diffusi i compensi di una aristocrazia di eccellenti professionisti;



considerato:

a) che la vertenza investe uno dei settori più delicati della vita democratica;

b) che l'informazione è negata in una fase di particolare rilevanza, alla vigilia di elezioni amministrative, del probabile referendum e dell'elezione del Capo dello Stato, gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non ritenga di dover prendere tutte le consentite iniziative perchè la normalità torni nel più breve tempo nel campo dell'informazione stampata ed elettronica.

(4 - 01746)

VELLA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della sanità.* — Premesso:

che il consiglio di amministrazione della Sclavo, società controllata dall'ENI-Chimica, si riunirà nei prossimi giorni per decidere i suoi programmi tesi a potenziare gli interventi nel settore degli emoderivati;

che sono al vaglio della società Sclavo due ipotesi di intervento:

a) realizzazione di un impianto di frazionamento di plasma umano nello stabilimento di Rosia, in provincia di Siena, con un investimento di circa 40 miliardi di lire;

b) costituzione di una nuova società fra Sclavo, Finanziaria meridionale e gruppo Marcucci per potenziare e modernizzare gli impianti di frazionamento del sangue dello stabilimento AIMA operante nel nucleo industriale di Rieti;

che tali interventi non sono alternativi in quanto l'intervento finanziario di 40 miliardi di lire potrebbe essere impegnato in parte (18 miliardi) per lo stabilimento di preparazione delle forme farmaceutiche dei prodotti della Sclavo in Siena e in parte (12 miliardi) per la costituzione della nuova società a partecipazione statale nel nucleo industriale di Rieti per la realizzazione di un impianto di frazionamento del sangue:

che l'intervento su Rieti è altamente produttivo, ricade in una zona di intervento della Casmez, agevola la ripresa di un'area altamente depressa e consente di salvaguardare il posto di lavoro a 70 unità lavorative attualmente dipendenti della società AIMA;

che gli enti locali della provincia di Rieti, il Consiglio regionale del Lazio, i parlamentari della circoscrizione, i partiti politi-

ci e le rappresentanze sindacali hanno richiesto unanimemente l'intervento su Rieti.

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo intendano intervenire presso la società Sclavo per rappresentare tutti gli aspetti positivi scaturenti dalla contestualità dei due interventi su Rieti e su Siena.

(4 - 01747)

RIGGIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero e della difesa ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Premesso:

che ogni anno vengono immesse nella Comunità europea ben 250.000 quintali di nocchie provenienti dalla Turchia, in palese contrasto con i divieti previsti dal Trattato di Roma;

che tutto ciò provoca il tracollo di diverse centinaia di aziende italiane e che in particolare viene sacrificata la nocciolicoltura siciliana che si estende su 17.000 ettari prevalentemente in 47 comuni dell'area dei Nebrodi, oltre che in vaste zone di Piazza Armerina e Polizzi Generosa,

si chiede di sapere:

se questo fatto sia determinato da accordi politico-militari tra la NATO e la Turchia;

come intendano intervenire, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, perchè in sede comunitaria vengano garantiti la preferenza ed il collocamento del prodotto italiano e venga emanato un regolamento che tuteli la frutta secca con appositi meccanismi di garanzia.

(4 - 01748)

RIGGIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è vera la notizia che la Italtel di Villagrazia-Palermo intende ridurre di 650 unità l'organico e, in tal caso, come intendono intervenire per bloccare tale manovra, che danneggerebbe ulteriormente l'economia della zona e costituirebbe un ulteriore elemento di aggravamento della già tragica e drammatica situazione occupazionale della zona.

(4 - 01749)

RIGGIO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Premesso che ancora una volta le motovedette tunisine hanno sequestrato un altro peschereccio mazzarese, il « Tomari », proprio nel Canale di Sicilia;

considerato che questi atti si ripetono con frequenza e tolgono tranquillità ai pescatori siciliani ed alle loro famiglie,

si chiede di sapere se e come intendono affrontare il drammatico problema, che non può più essere rinviato, e quali assicurazioni fondate possono essere date ai pescatori ed alle loro famiglie.

(4 - 01750)

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1) i criteri adottati per la scelta dei 22 funzionari dirigenti della polizia di Stato promossi alla funzione di questore (dirigente superiore) il 4 marzo 1985;

2) come è conciliabile il principio stabilito dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo cui le nomine nei vari uffici ed incarichi e le promozioni devono avvenire « in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità del servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti », con la promozione del dottor Achille Bergamo avvenuta scavalcando, senza appropriati meriti, ben 70 funzionari che lo precedevano nel ruolo di anzianità, facendolo passare dal 92° al 22° posto, nonostante il Tribunale di Bari gli avesse inflitto una condanna a 4 mesi di reclusione passata in giudicato;

3) cosa intende fare il Ministro per riparare al danno arrecato a funzionari più meritevoli e perchè le promozioni avvengano secondo trasparenti modalità, oggettivi criteri e senza interferenze, comprese le altolocate raccomandazioni di ferro.

(4 - 01751)

FLAMIGNI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

1) i nominativi dei funzionari del Ministero e dei militari delle Forze armate elencati alle pagine 110, 134, 135, 136, 137, 138 e 141 del volume I, tomo III, della documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica

P2, nonchè i nominativi di altri funzionari e militari iscritti in altri elenchi della P2, che sono attualmente in servizio, e con quale grado e incarico;

2) i nominativi dei funzionari e militari risultati iscritti negli elenchi della P2, di cui alla documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2, per i quali è stata disposta l'apertura di procedimenti disciplinari dopo la pubblicazione della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta e della documentazione ad essa allegata;

3) quali sospensioni cautelari dal servizio sono state disposte.

(4 - 01752)

FLAMIGNI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere che cosa c'è di vero su quanto scritto dal giornale governativo di Nairobi, « Kenya Times », secondo cui, riferendo del traffico di stupefacenti e altre attività illecite di Giorgio Borletti, maggiore azionista del Casinò internazionale di Nairobi (stando a quanto trasmesso da una nota dell'ANSA) « dal 1977 l'albergo Devon, una "propaggine" del Casinò di Nairobi, è stato trasformato in una base per i clienti italiani "ricercati" e "residenti" per lo più a Milano e Torino », e fra questi « uno dei personaggi coinvolti nell'assassinio di Aldo Moro » e l'attuale « gestore di un ristorante di Nairobi ».

(4 - 01753)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

i criteri che si vorrebbero adottare relativamente all'assegnazione della sede ai vigili del fuoco permanenti idonei al concorso a 1.270 posti, di cui all'articolo 7 della legge n. 818 del 1984;

se risulta vero che l'Amministrazione della protezione civile e dei servizi antincendi, l'Ispettorato del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e lo stesso Ministero hanno già predisposto dei criteri operativi discriminatori e limitativi per l'assegnazione delle sedi dei vigili, mentre hanno rifiutato altri criteri, come quelli della graduatoria e dei carichi familiari, considerando solo ed esclu-

sivo quello della residenza, criterio, questo, lesivo del valore della graduatoria e della ripartizione all'interno della graduatoria stessa dei vigili idonei al suddetto concorso (articolo 7 della legge n. 818 del 1984);

quali provvedimenti, ove ciò rispondesse a verità, il Ministro intende adottare per far rispettare lo spirito ed il contenuto dell'articolo 7 della legge n. 818 del 1984, in base a criteri di giustizia, ed eliminare elementi turbativi e clientelari in ordine all'assegnazione della sede ai vigili dichiarati idonei permanenti in base al ripetuto articolo 7 della legge n. 818 del 1984.

(4 - 01754)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che la ditta « Industria molitoria » di Elia Pellegrino s.p.a., con posizione aziendale n. 0901050005 con sede in Andria (Bari), ha effettuato lo smantellamento dell'attività produttiva con la richiesta di licenziamento di tutto l'organico occupato;

che la stessa ha fatto richiesta di CIG dal 31 dicembre 1984 al 31 marzo 1985, non motivandone le cause;

che le vere motivazioni dell'azienda vanno individuate nell'intenzione di cessare l'attività molitoria e di procedere alla vendita del mulino e del suolo su cui lo stesso insiste ed alla costruzione di fabbricati per civili abitazioni, avanzando richiesta di rilascio della relativa licenza alle autorità comunali andriesi,

gli interroganti chiedono di conoscere: se la ditta « Industria molitoria » s.p.a. ha chiesto e ottenuto dal Ministero somme di denaro a scopo di investimento per ristrutturare e rilanciare l'attività produttiva molitoria ed a quanto ammontano dette somme, considerando gli anni dal 1980 al 1984;

quali provvedimenti il Ministro intende adottare — accertata la verità sulle somme ricevute dal Ministero e venuta meno la finalità della concessione degli stessi finanziamenti — per il recupero delle somme indebitamente percepite dalla ditta in premessa e se non ritiene di accertare even-

tuali reati penali consumati da parte della stessa ditta o da persone che la rappresentano, facendo intervenire la Magistratura nei loro confronti.

(4 - 01755)

VITALONE, PINTO Michele, SAPORITO, DE CINQUE, RUFFINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso e ritenuto:

che il giornale « la Repubblica » del 19 marzo 1985 ha pubblicato con grande risalto un'intervista concessa da tale Nichi Vendola, esponente nazionale della Federazione giovanile comunista, nella quale, affrontando il tema della omosessualità e della sessualità minorile, dopo aver affermato l'esigenza di « togliersi di dosso tutti i residui di intolleranza », si ipotizza l'esistenza di un « diritto dei bambini ad avere rapporti tra loro o con gli adulti », con ciò espressamente affermando la liceità delle pratiche pedofile;

che la falsa prospettazione problematica della tesi nulla toglie alla sua carica istigatrice ed apologetica, esaltando il Vendola le sue particolari concezioni della sessualità quale espressione di « libertà comunista » ed affermando l'esigenza di « buttarsi nella mischia » « ... con le nostre coscienze ed i nostri corpi », non potendosi discutere della sessualità infantile con chi « la sessualità l'ha vista sempre in funzione della famiglia e della procreazione »;

che non può sottacersi il preoccupato allarme sollevato nell'opinione pubblica dalle tesi sopra riportate, in tutto dissacranti ogni aspetto dell'innocenza dei bambini, e dal modo con cui le dichiarazioni stesse sono state rese;

che tanto avviene proprio nel momento nel quale l'attenzione e l'impegno dei settori più sensibili della cultura mondiale sono rivolti alla difesa dei minori contro le mille forme di violenza di cui essi sono quotidianamente vittime;

che, in ogni caso, mentre ferve il dibattito parlamentare sulla modifica delle norme concernenti la violenza sessuale, conservano intatto il loro vigore sanzionatorio le norme degli articoli 519 e 521 del codice penale, che puniscono per titolo di violenza carnale presunta o atti di libidine presunti tutti gli

atti sessuali commessi su persone minori degli anni 14;

che l'istigazione e l'apologia di cui si è reso responsabile il Vendola riguardano, pertanto, fatti costituenti reato,

si chiede di conoscere se nei confronti del Vendola e di eventuali concorrenti siano state assunte iniziative per l'applicazione di misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 115, secondo capoverso, del codice penale, ovvero sia stata promossa l'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 414 dello stesso codice.

(4 - 01756)

SIGNORELLI. — *Al Ministro della sanità.*  
— Premesso:

che in un grandissimo numero di USL esistono incredibili ed ormai istituzionalizzate condizioni di disservizio a carico soprattutto delle strutture assistenziali sanitarie;

che, viceversa, nel versante politico della gestione delle USL si celebrano in crescendo elettorale i riti tribali del potere clientelare e sperperativo del pubblico denaro in una oculata confusione burocratica, insensibili i gestori della salute pubblica ad ogni richiamo alla ragione ed alla legge;

che si configurano ad ogni livello reati, oltre che amministrativi, anche penali, di-

sattesi con eccessiva disinvoltura dalle competenti autorità;

che intanto nella Commissione sanità del Senato si va elaborando il piano sanitario nazionale, che presumerebbe una efficiente organizzazione periferica delle USL, per cui c'è da ritenere che il suo varo creerà una ulteriore divaricazione tra norme e loro applicazione,

l'interrogante chiede se, dopo l'incredibile vicenda di un povero utente di 81 anni che muore e scompare per una settimana negli ambienti di un ambulatorio della USL RM-17, presso la quale si presume si fosse recato per curarsi, non sia giunto il momento di commissariare tempestivamente tutte quelle USL che si sono particolarmente segnalate per la loro inefficienza, oltre, si capisce, al ricorso per ogni altra competenza all'autorità giudiziaria.

(4 - 01757)

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 20,05*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA  
Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari